



COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

UFF. SEG. P. 21
S
Originale

Deliberazione N° 13 del 24/03/2010

Prot. N. 429

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO - ADOZIONE

L'anno **duemiladieci**, addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **21,00**, presso la **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Sindaco Cerasale Rag. Davide il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	CERASALE Rag. Davide	SI	
2	FAVAGROSSA Geom. Sauro	SI	
3	MILANI Rag. Raffaele	SI	
4	MALTRAVERSI Geom. Fabrizio	SI	
5	BOTTOLI Dr. Daniele	SI	
6	BERTOLI Pietro	SI	
7	ZANAFREDI Sante	SI	
8	SCAGLIONI Edi	SI	
9	LEONI Claudia	SI	
10	STRINA Angelo	SI	
11	SARZI MADIDINI Fausto	SI	
12	LANFRANCHI Giovanna In Riga	SI	
13	LODI RIZZINI Chiara	SI	

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa Il Segretario Comunale Boni Dott.ssa Maria Livia, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO - ADOZIONE

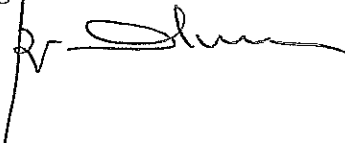
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio , ai sensi dell'art.49 del D.lgs 18.8.2000, n.267 , esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 24.03.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Braga, Geom. Mario



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della opportunità di inserire alcune modifiche ed integrazioni al vigente regolamento edilizio comunale;

INDICATE le modifiche da apportare come di seguito:

:

- inserire l'art. 7 commi da 1 a 6 dedicato alla commissione per il paesaggio ;
- all'art.20 viene inserito un comma 3 dedicato al prontuario del colore che viene allegato al regolamento edilizio come allegato A) ;
- all'art.27 viene inserito il comma 3 dedicato ai dispositivi di ancoraggio;
- all'art.38 si inseriscono i punti 38.8.5.6 e 38.8.5.7

RICHIAMATA la L.R. n.12/2005 così come modificata con L.R. 12/2006 e n.4 /2008 che all'art.29 dedicato al Regolamento Edilizio fa rinvio alla procedura di approvazione descritta all'art.14;

VISTI gli allegati pareri favorevoli del responsabile del servizio;

Con voti favorevoli n. 13 contrari n. = astenuti n. = su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di adottare le modifiche al regolamento edilizio così come in premessa enunciate e qui integralmente richiamate.
- Di approvare il regolamento edilizio comunale che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Di dare atto che la presente delibera di adozione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi per la visione e per la presentazione di eventuali osservazioni nei 15 giorni successivi.

COMUNE DI RIVAROLO

REG. LOMBARDIA – MANTOVA

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

L.U.I. 17-8-1942 N° 1150 ART. 33

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
SCOPI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

- 1.1. Il presente Regolamento Edilizio, disciplina l'attività costruttiva per l'intero territorio Comunale. A tale fine, è vietato iniziare le opere di cui al successivo Art.3 senza l'apposita Concessione Edilizia. Non è al contrario, richiesta la concessione edilizia per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione specificati nel medesimo articolo.
- 1.2. Le prescrizioni e le disposizioni del presente Regolamento sono derogabili limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'Art.3 della Legge 21/12/1955 n°1357. Le presenti prescrizioni devono, inoltre, intendersi integrative delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, nonché delle norme di Legge Statale e Regionale per le parti applicabili agli elementi trattati.
- 1.3. Nel caso di eventuali discordanze delle presenti disposizioni con le norme di attuazione del P.R.G.C. , queste ultime assumono, a tutti gli effetti, valore prevalente (Art.49).
- 1.4. Sulle norme del presente Regolamento hanno carattere prevalente le caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni formulate dal "Comitato per l'edilizia residenziale " (Art.42 -Legge n°457 / 1978) ed emanate con Legge.

ART.2
POTERI E COMPETENZE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

2.1. Al sindaco compete di :

- 1) Fare osservare le norme del presente Regolamento ;
- 2) Rilasciare le concessioni edificatorie ;
- 3) Rilasciare le licenze di abilità e di uso ;
- 4) Esercitare la vigilanza sulle costruzioni, applicando i disposti dell'Art.32 della Legge 17/8/1942 n° 1150, e del T.U. delle Leggi sanitarie 27/7/1934 n° 1265 ;
- 5) Emanare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia e di igiene pubblica, e fare eseguire gli ordini relativi.

2.1. Al consiglio comunale compete di :

- 1) Adottare il Regolamento Edilizio Comunale e le successive modifiche ;
- 2) Adottare i piani attuativi e le convenzioni ;
- 3) Deliberare sui permessi di deroga alle disposizioni del Regolamento Edilizio, in conformità a quanto previsto dall'Art.16 della Legge 17/8/ 1967 n° 765 (Art.41 quater, Legge Urbanistica Integrata).

ART. 3

OPERE SOGGETTE A AUTORIZZAZIONE O A CONCESSIONE

- 3.1. L'esecuzione di opere comportanti trasformazioni urbanistiche e/o edilizie del territorio comunale sono subordinate ad autorizzazione o a concessione da parte del sindaco ; le relative procedure sono prescritte dalle leggi Statali e Regionali vigenti ed anche dalle relative future modificazioni e/o integrazioni da considerare immediatamente applicabili, anche se in contrasto con le seguenti disposizioni.
- 3.2. Non sono soggetti ad autorizzazione o a concessione :
- 3.2.1. Tutti gli interventi di ordinaria manutenzione (Art.31 Legge n° 457/'78) salvo che essi riguardino edifici soggetti ai vincoli ed alle procedure previste dalla Legge 1° giugno del 1939 n° 1089 ;
- 3.2.2. Le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato (Art.7- 4° comma Legge n° 94 / '82).
- 3.3. Sono soggette a semplice autorizzazione del sindaco :
- 3.3.1 I soli interventi di manutenzione ordinaria da realizzare all'esterno di edifici e relativi la demolizione ed al rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature, ed alla sostituzione degli elementi di finitura (cornici, fregi, ecc.).
- 3.3.2 Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici (Art.31 e Art.48 – Legge n° 457 del '78), purché detti interventi non riguardino immobili vincolati con Legge 1/6/1939 n° 1089 e , pertanto, soggetti alle procedure previste dalla Legge stessa ;
- 3.3.3 Purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposti ai vincoli previsti dalle Leggi 1°giugno 1939n° 1089 e 29 giugno 1939 n°1497 (Art.7 –Legge n° 94 / '82).
- a- Le opere costituenti pertinenze ad impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti ;
 - b- Le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo aperto ;
 - c- Le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano la coltivazione di cave o torbiere.
- 3.3.4. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici (Art.31 –Legge n° 457 / 1978 ; Art.7 – 1°comma – L. n. 94 / '82) ;
- 3.3.5. Il collocamento, la rimozione e/o la modifica di tende aggettanti su spazio pubblico, di insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi, memorie, monumenti, statue e oggetti d'arte situati in luoghi pubblici e comunque esposti alla vista del pubblico .
- 3.1. Tutti gli interventi non previsti nei precedenti articoli 3.2. e 3.3. non possono essere eseguiti in assenza di concessione rilasciata dal sindaco.

ART. 4 RICHIESTA DI CONCESSIONE

- 4.1. La domanda per l'esecuzione di opere edilizie o per la modifica di progetti approvati, redatta in competente bollo e indirizzata al sindaco, deve essere corredata da triplice copia, di cui una in bollo, degli elaborati tecnici illustrativi delle opere medesime, nonché da una relazione tecnica atta a dimostrare il rispetto di tutti gli elementi particolari richiamati nelle presenti norme.
- 4.2. Per gli edifici artigianali e industriali la domanda di concessione edilizia deve essere pure corredata con una relazione tecnica sul ciclo delle lavorazioni previste, con una particolareggiata descrizione della consistenza degli scarichi di ogni tipo e dei mozzi adottati per renderli innocui, tenuto particolare conto delle prescrizioni di cui al titolo III, delle presenti norme. La istanza di concessioni deve inoltre contenere tutti gli adempimenti, richiesti in ottemperanza a prescrizioni relative a Deliberazioni Regionali e Comunali effettuate in applicazione della Legge 28/2/1977 n° 10.
- 4.1. Nel caso di opere di poca importanza in edifici esistenti, la domanda può essere presentata senza disegni, ed a firma del proprietario e dell'esecutore delle opere; è riservato però al sindaco il diritto di richiedere, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi ed una e più completa documentazione .

ART. 5
DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

5.1. Gli elaborati di cui al precedente articolo sono costituiti da :

- 1) Regolazione tecnico - descrittiva.
- 2) Planimetria in scala 1/2000 oppure 1/1000 della zona in cui saranno eseguite le opere, allo scopo di mettere in evidenza l'orientamento, la larghezza delle strade, il contorno dei trattasi di fabbricato di nuova costruzione devono essere presentati disegni anche delle opere di fabbricati in un raggio di 50 metri, l'area asservita alla costruzione.
- 3) Disegni particolareggiati delle opere nella scala non superiore al rapporto 1/100; quando fognatura nei casi previsti dalla Legge. Tale documentazione deve essere integrata con un modulo comprovante l'avvenuta denuncia al Genio Civile delle opere di conglomerato cementizio armato a norma delle vigenti disposizioni di Legge. La documentazione stessa dovrà precisare tutti gli elementi atti a soddisfare quanto disposto dal D.M. 2 agosto 1969 n° 11 (relativo alle agevolazioni fiscali).

5.2. In relazione agli adempimenti conseguenti alle prescrizioni definite nella Legge 28/1/1977 n°10, nonché per l'applicazione delle procedure stabilite dal D.M. 10/5/1977 per la determinazione del costo delle opere da eseguirsi, i progetti devono essere in particolare corredati dalle seguenti indicazioni, fatte salve successive precisazioni eventualmente emanate e/o richieste.

5.2.1. Per le nuove costruzioni residenziali :

- 1) Piante quotate con le dimensioni interne utili di tutti i vani, abitabili o agibili, per servizi o accessori, ecc.
- 2) Tavola col calcolo di tutte le superfici utili sommate secondo le seguenti destinazioni:
 - a) Superfici utili abitabili, cioè le superfici di pavimenti degli alloggi, misurato al netto di murature, pilastri, tramezze, sginci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. Tali superfici devono essere raggruppate secondo le seguenti classi :
 - 1) Appartamenti fino a 95 mq. netti utili.
 - 2) Appartamenti oltre i 95 mq. fino a 110 mq. inclusi.
 - 3) Appartamenti oltre i 110 mq. fino a 130 mq. inclusi.
 - 4) Appartamenti oltre i 130 mq. fino a 160 mq. inclusi.
 - 5) Appartamenti oltre i 160 mq.
 - b) Superfici nette di servizi ed accessori alla residenza quali:
 - 1) Cantinole, soffitte, locali motori ascensori, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio della residenza;
 - 2) Autorimesse singole e collettive;
 - 3) Androni d'ingresso e porticati liberi;
 - 4) Logge e balconi;
 - c) Superfici nette di altri ambienti o locali non destinati alla residenza;

- 3) Segnalazione delle seguenti eventuali caratteristiche particolari:
 - a) Più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati;
 - b) Scala di servizio non prescritta da Leggi o Regolamenti od imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;
 - c) Altezza libera netta di piano superiore a 3,00 m. od a quella minima prescritta da norme regolamentari;
 - d) Piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;
 - e) Alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
- 4) Determinazione della volumetria della costruzione, effettuata ai sensi delle norme e regolamenti comunali vigenti.

5.2.2. Per le nuove costruzioni artigianali / industriali, turistiche (alberghiere, ecc.) , commerciali e direzionali:

- 1) Piante quotate ai vari piani, con il calcolo della superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati o interrati. Per le costruzioni e/o impianti destinati alle attività produttive devono essere computate, ma distinte, anche le superfici destinate agli impianti ed al trattamento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi.

5.2.3. Per la ristrutturazione di edifici esistenti di qualunque tipo e per nuove costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali deve essere presentato il computo metrico estimativo, dettagliato, con prezzi aggiornati, delle opere che si intendono eseguire. Tale computo non diviene obbligatorio qualora sia adottata espressamente la facoltà costitutiva di cui all'Art.1 della L. R. n° 44 /1978. In tale caso, anche per le costruzioni esistenti devono essere indicati i dati di cui ai precedenti Articoli 5.2.1. e 5.2.2.

5.2.4. Per i parcheggi coperti e silos autoveicoli devono essere indicati tutti i posti macchina disponibili, assegnando per ogni posto la superficie Deliberata dal comune in applicazione della tabella C3 allegata alla L.R. n° 60 / 77.

5.2.5. Per le costruzioni adibite ad attrezzature culturali, sanitarie e/o assistenziali e per lo spettacolo, devono essere presentate piante di progetto quotate con indicata, a ogni piano, la superficie lorda di pavimento, compresi i piani interrati o seminterrati.

5.2.6. Per le attrezzature sportive i progetti devono essere corredati di piante quotate con indicata, ad ogni piano compresi i piani interrati o seminterrati, la superficie lorda di pavimento dei soli servizi ammessi. Nel caso di costruzioni coperte ad uso sportivo, deve essere indicata la sola superficie coperta determinata ai sensi delle vigenti norme e regolamenti comunali.

- 5.3. Gli elaborati su descritti devono essere firmati: dal proprietario dei beni su cui saranno eseguite le opere o da chi abbia titolo per chiedere la concessione se persona diversa dal proprietario; dal progettista; dal Direttore dei Lavori e dal costruttore. Le firme del costruttore e del Direttore dei Lavori, possono essere opposte anche dopo la presentazione della domanda, ma sempre prima dell'inizio delle opere.
- 5.4. Allo scopo di impedire che mediante successivi frazionamenti una medesima area venga utilizzata in tempo diversi per la determinazione di volume edificabile precedentemente concesso per altre costruzioni, è fatto obbligo di redarre un atto registrato e trascritto dal quale risulti il vincolo dell'area alla costruzione per la quale viene svolta istanza di concessione. Tale atto, corredato da planimetria catastale in scala 1 / 2000 nella quale sia chiaramente perimetrata l'area asservita, è presentato in due copie autenticate alla Amministrazione Comunale, pena diniego di rilascio di concessione. Tale atto non esclude la richiesta di nuove concessioni per la quota di volumetria ammessa, eventualmente ancora da utilizzare.
- 5.5. Il progettista ed il Direttore dei Lavori devono essere professionisti autorizzati secondo le disposizioni di Legge in vigore, in violazione delle quali non può essere effettuato il rilascio di concessione.
- 5.6. Le eventuali sostituzioni del direttore o dell'esecutore dei lavori devono essere immediatamente comunicate all'Amministrazione Comunale.
- 5.1. Il rilascio di concessione ad eseguire gli interventi richiesti, è subordinato alla presentazione della documentazione relativa alla Legge 30 / 4 /1976 n° 373 , per quanto concerne i provvedimenti previsti per l'isolamento termico dell'edificio.

ART. 6
ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE ED ESAME DEI PROGETTI

- 6.1. All'atto della presentazione della domanda e dei relativi allegati viene rilasciata al richiedente una ricevuta comprovante la data della presentazione.
- 6.2. I progetti presentati sono preventivamente esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficiale Sanitario; qualora il progetto risulti incompleto, e non rispondente alle prescrizioni del presente Regolamento e del Piano Regolatore Generale, agli interessati viene notificato l'invito a ripresentare il progetto debitamente regolarizzato; tale notifica interrompe il termine di giorni 60 di cui al 6° comma dell'Art.31 della Legge 17 / 8 / 1942 n° 1150.
- 6.3. Qualora l'edificio progettato rivesta particolare importanza e richieda, per una chiara valutazione degli elementi che lo costituiscono, una documentazione più ampia, il Sindaco può richiedere ulteriori disegni, fotografie, plastici ed altre, nonché tutti i dati ritenuti necessari per un adeguato giudizio sulla nuova opera.
- 6.4. L'Amministrazione Comunale può, in casi particolari, richiedere che la progettazione interessi anche altri edifici contigui al fine di esaminare rapporti di relazione di particolare interesse urbanistico.
- 6.5. L'Ufficio Tecnico Comunale deve redigere un rapporto, da presentare alla Commissione Edilizia, sulla conformità del progetto al R.E. ed altre disposizioni regolamentari vigenti.

ART. 7
COMPITI E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

7.1. La Commissione Edilizia esprime un parere motivato:

- 1) Sulla trasformazione e la modifica degli strumenti attuativi del P.R.G.C.
- 2) Sulle istanze di concessione edificatoria.
- 3) Su tutto quanto possa interessare il decoro cittadino e su tutte le questioni che l'Amministrazione comunale ritenga opportuno prospetterle in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni di cui ai punti 1/2/3/4/6/7 dell'Art.3.

7.2. La Commissione Edilizia è formata da 11 membri, di cui 3 di diritto:

- Il Sindaco; l'Ufficiale Sanitario; l'Assessore ai LL.PP.

Sono membri elettivi:

- n° 2 Consiglieri Comunali di cui uno della minoranza.
- n° 4 esperti del settore edilizio dei beni ambientali (studiosi qualificati, imprenditori edili, geometri, architetti, ingegneri, ecc.) nonché due abitanti residenti; di questi 6 membri 1 viene designato dalla minoranza. Tali membri, sempre rieleggibili, sono eletti dal Consiglio Comunale; durano in carica 5 anni decadendo, in ogni caso, con la scadenza del Consiglio Comunale che l'ha eletta;

7.3. Funge da Presidente della Commissione il Sindaco, che può farsi sostituire, da un Assessore delegato. Funge da Segretario senza diritto di voto, il Segretario Comunale od altro dipendente comunale. Per l'istruttoria delle istanze, ai lavori della Commissione partecipa il Tecnico Comunale, ma senza diritto di voto.

7.4. Per questioni di particolare importanza, il Sindaco può chiamare persone particolarmente esperte con funzione esclusivamente consultiva della Commissione. Tali persone non devono essere presenti alla discussione ed alla votazione della Commissione sugli argomenti trattati.

7.5. Il Sindaco ha pure la facoltà di convocare dinanzi alla Commissione i progettisti e i committenti al fine di meglio illustrare i progetti presentati.

7.6. Il parere della Commissione Edilizia ha natura obbligatoria.

7.7. Il parere della Commissione Edilizia, consultivo e non vincolato, viene espresso a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.8. Eventuali decisioni del Sindaco difformi dai voti della Commissione Edilizia devono essere motivate.

7.9. Per i membri della Commissione Edilizia valgono, in materia di incompatibilità, le stesse norme in vigore per i membri della Giunta Comunale e quelle richiamate dalla Circolare Ministeriale 5/9/1966 n° 3968, che vieta l'inclusione, tra i componenti della Commissione Edilizia, di rappresentanti di Organi Statali.

ART. 7b
SOTTOCOMMISSIONE EDILIZIA AI BENI AMBIENTALI
COMPITI, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO

- 7b.1. Al fine di tutelare con particolare attenzione le aree, gli elementi e gli immobili in possesso di particolare interesse, storico, artistico e/o ambientale è istituita, nell'Ambito della Commissione Edilizia, di cui al precedente Art.7a, la sottocommissione ai beni ambientali.
- 7b.2. La sottocommissione esprime parere motivato sulle richieste di commissione e/o di autorizzazione ad eseguire interventi sui seguenti elementi:
- a) – Monumenti e siti archeologici vincolati ai sensi della Legge 1089 /39.
 - b) – Altri edifici di particolare interesse per la storia e la cultura locali.
 - c) – Aree interessate da agglomerati urbani o rurali che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (zone: A –A/e –e2).
 - d) – Aree soggette al vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/39.
 - e) – Aree soggette ai vincoli di cui agli Artt.39 e 43 della L.R. n° 51/ '75.
 - f) – Altre aree che presentano valori ambientali e paesaggistici di particolare interesse.
 - g) – Aree soggette a vincoli di tutela naturalistica ai sensi delle leggi regionali sui parchi e le riserve naturali, biotipi, ecc.
 - h) – Altri luoghi di particolare interesse naturalistico.
- 7b.3. La sottocommissione è composta da 4 membri complessivi; è presieduta dal Sindaco o da un Assessore delegato ed è integrata da altri 3 membri scelti nell'ambito di quelli elettivi appartenenti alla Commissione Edilizia. Per l'istruttoria delle istanze, ai lavori della sottocommissione partecipa il Tecnico Comunale, fungendo anche da segretario per la stesura del verbale, ma senza diritto di voto. Il Sindaco può chiamare a partecipare ai lavori della sottocommissione, ma senza diritto di voto, anche altre persone particolarmente esperte in determinati settori; tali persone non possono, tuttavia, essere presenti alle votazioni sugli argomenti trattati.

- 7b.4. Per gli argomenti interessati il parere, verbalizzato e sottoscritto dalla sottocommissione, costituisce fatto preliminare e obbligatorio al successivo e definitivo esame e parere della Commissione Edilizia di cui all'Art.7a; esso costituisce, tuttavia, parte integrante del verbale della Commissione Edilizia, che viene portata a conoscenza del parere della sottocommissione prima della trattazione degli argomenti interessati.
- 7b.5. I membri della sottocommissione vengono designati dalla Giunta Comunale seguendo il criterio della qualificazione ed esperienza personale nell'ambito dei beni ambientali (Art.7b.2). Non possono appartenere alla sottocommissione persone, con diritto di voto, che svolgono attività libera professionale od autonoma nel settore agricolo o edilizio, nell'ambito del comune e/o in quelli confinanti.
- 7b.6. La sottocommissione si riunisce dietro convocazione del Sindaco ogni qual volta si renda necessario. Perché le riunioni siano valide devono essere presenti almeno 3 membri. I membri assenti ingiustificabili alle riunioni per più di 3 volte, possono essere dichiarati deceduti e sostituiti. I membri interessati personalmente alla trattazione degli argomenti devono uscire dall'ambiente ove si procede alla discussioni di tali argomenti; "l'uscita " deve essere verbalizzata.

Art. 7c
LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 7c.1

La Commissione per il Paesaggio e' istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12. E' organo tecnico-consultivo dell'Ufficio Tecnico Comunale con funzioni riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni.

La Commissione può altresì essere costituita in forma associata previo convenzione con gli enti aderenti.

Art. 7c.2

La Commissione per il paesaggio è un organo consultivo del Comune in materia paesaggistica.

La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano, ed è tenuta ad esprimere parere su tutti gli interventi riguardanti immobili ed aree di cui all'art. 136 del D. Leg.tivo 42/2004.

Esprime pareri sui progetti nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata o piani urbanistici e, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.

La Commissione non è tenuta a pronunciarsi sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.

Art. 7c.3

La Commissione per il paesaggio è composta da tre membri (più un supplente), tutti con diritto di voto:

- *un esperto in progettazione bio-edilizia;*
- *un esperto in progettazione urbanistica;*
- *un esperto in materia di tutela paesaggistica.*

Gli esperti vengono individuati dal Sindaco sulla base dei curricula presentati a seguito di apposito avviso pubblico. I Componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere membri della Commissione Edilizia Comunale.

Nel corso della prima seduta della commissione i componenti eleggono il presidente.

Il presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento. In caso di assenza le funzioni del Presidente sono svolte dal componente più anziano di età presente.

Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il responsabile dell'Ufficio per l'istruttoria delle pratiche, con funzioni di segretario, e/o altro personale degli uffici che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione;

Art. 7c.4

La commissione per il paesaggio è nominata dal Sindaco e resta in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina. La Commissione non può, comunque, rimanere in carica oltre 60 giorni dalla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco,.

Non potranno essere nominati membri della Commissione i componenti della Giunta o del Consiglio Comunale dei comuni aderenti.

I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive o per sei sedute nel corso di un anno solare. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

Ai componenti della commissione, essendo istituita ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/2005, spetta per ogni seduta un'indennità di presenza fissata annualmente dalla Giunta Comunale, oltre al rimborso spese viaggio da computarsi come per i dipendenti comunali.

La Commissione si avvale, per la propria attività, di apposita struttura individuata dalla Giunta Comunale, composta da dipendenti del Comune od in convenzione con altri Enti, esperti in materia edilizia o ambientale, con compiti istruttori e di verbalizzazione.

Il Responsabile dell'istruttoria è tenuto ad eseguire l'istruttoria della pratica riguardante il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza.

Art. 7c.5

Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso da parte del Presidente della commissione, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno tre componenti in carica, compreso il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' esclusa la partecipazione alle sedute di terzi estranei. Il presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Può essere prevista la possibilità che la Commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

Art. 7c.6

In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale Paesistico regionale, il parere riguarda i piani attuativi, i Programmi Integrati di Intervento nonché i progetti edilizi relativi ai beni culturali oggetto di tutela ai sensi dell'art. 10 del Dec. Leg. 42/2004.

E' obbligatorio ottemperare a quanto previsto dal processo di esame dell'impatto paesistico, secondo le seguenti fasi:

- 1. La verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal progettista nella apposita modulistica, e la conseguente validazione comportante l'eventuale decisione circa l'invio del progetto in commissione del paesaggio, è svolta a cura degli operatori addetti all'istruttoria e comunque al responsabile del procedimento.*
- 2. Nel caso in cui l'ufficio riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e rilevato dall'analisi degli atti, il procedimento amministrativo della pratica verrà interrotto e verrà richiesta la presentazione di una nuova scheda con l'aggiornamento della valutazione oppure nei casi in cui la gravità delle omissioni o imperfezioni comporti una evidente esclusione del corretto procedimento di valutazione, la pratica verrà sottoposta alla commissione per il paesaggio per l'eventuale diniego.*

I progetti che necessitano del parere della Commissione sono inviati all'esame della commissione stessa che lo esprimerà entro 20 giorni dalla richiesta formulata dal Responsabile del Servizio. In tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito al sito a cura del Responsabile del Servizio della soluzione progettuale proposta sulla zona.

La Commissione esprime altresì il parere preventivo per l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 146, 159 e 167 del D. Leg.tivo 42/2004.

ART. 8
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

- 8.1. La commissione si riunisce, dietro convocazione del Sindaco, almeno una volta al mese in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qual volta si renda necessario.
- 8.2. Perché le riunioni della Commissione siano valide devono essere presenti almeno 6 membri.
- 8.3. La convocazione può essere fatta su richiesta scritta di 5 membri e va effettuata con invito a mezzo raccomandata o lettera semplice da recapitarsi almeno 3 giorni prima della riunione.
- 8.4. I membri assenti ingiustificati alle adunanze per più di 3 volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti.
- 8.5. I pareri espressi dai membri della Commissione e le deliberazioni, sono riportate nell'apposito registro ed il verbale è letto almeno nella adunanza successiva prima che venga firmato dal Presidente, dal Segretario e da ogni membro della Commissione Edilizia.
- 8.6. I membri interessati personalmente alla trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno, devono dichiararlo e devono uscire dall'ambiente ove si procede alla discussione di tali argomenti; tale "uscita" è l'astensione dalla discussione devono essere verbalizzate.

ART. 9
CONCESSIONE EDILIZIA

- 9.1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata a concessione da parte del Sindaco, ai sensi della Legge 28/1/1977 n°10 e dei relativi adempimenti Regionali e Comunali in applicazione della Legge medesima, nonché ai sensi delle altre norme vigenti, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni della Legge 25/3/1982 n°94, che, anche se non espressamente citate, risultano in ogni caso applicabili. La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla, con atto formale, dopo aver sottoposto il progetto alla Commissione Edilizia per le opere di competenza di quest'ultima. La concessione è data con la procedura e con gli effetti di cui all'Art.31 della Legge 17 agosto 1942 n° 1150, e successive modificazioni e integrazioni.
- 9.2. Le determinazioni del sindaco sulle istanze di concessione devono essere notificate all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o dal suo completamento con gli ulteriori documenti eventualmente richiesti.
- 9.3. Nell'atto di concessione sono indicati i termini, di inizio e di ultimazione dei lavori, fissati ai sensi delle norme richiamate al precedente Art.9.1.
- 9.4. L'interessato, ove il Sindaco non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione o dalla data di presentazione di documenti eventualmente richiesti, può ricorrere al Giudice amministrativo competente od in via alternativa al Capo dello Stato. Nel caso di approvazione del progetto, viene consegnata copia della concessione assieme ad una copia del progetto vista dal sindaco; almeno una copia di quest'ultima deve essere messa a disposizione della autorità sul luogo dei lavori per i controlli in corso di esecuzione.
- 9.5. Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'Albo Pretorio con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.
- 9.6. Chiunque può prendere visione presso gli uffici Comunali delle Concessioni Edilizie e dei relativi atti di progetto.
- 9.7. Il rilascio della concessione è comunque, in ogni caso, subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria od alla previsione, da parte del comune, della attuazione delle stesse nel successivo triennio, od all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione. Il rilascio della concessione è subordinato nei casi previsti dalle norme vigenti al versamento degli oneri di cui alle norme richiamate nel precedente Art.9.1.
- 9.8. Ai sensi dell'Art.11 del D.M. 2 agosto 1969 riguardante le caratteristiche delle abitazioni di lusso, il Comune deve precisare nella concessione a costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della concessione stessa e la relativa normativa edilizia nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.

ART. 10
VALIDITA' – EFFICACIA – RINNOVO – REVOCA
DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

- 10.1 La concessione ha validità di 12 (dodici) mesi a partire dal giorno in cui viene notificata; trascorso tale termine, le opere non iniziate o rimaste sospese per oltre 12 (dodici) mesi non possono essere intraprese o riprese se non ripresentando una nuova richiesta di concessione.
- 10.2 Il termine di ultimazione lavori è fissato in 3 (tre) anni dalla data di notifica entro tale termine l'opera deve essere abitabile o agibile. Se la durata dei lavori supera il termine prescritto si applicano le procedure previste in particolare dall'Art.4 Legge n° 10/1977.
- 10.3 La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o su altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irremovibile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della Legge 28/1/1977 n°10 e le sanzioni previste dall'Art.15 della stessa (7° comma dell'Art.4 –Legge n°10/1977).
- 10.4 L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori stessi siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (Art.31 –Legge U. I. 17/8/1942 n° 1150).

ART. 11
RICHIESTA DI APPOSIZIONE DEI PUNTI FISSI DI LINEA E DI RILIEVO

- 11.1. Subito la firma della concessione da parte del Sindaco gli interessati devono richiedere al Sindaco la determinazione dei punti fissi di linea e di livello ai quali devono esattamente attenersi.
- 11.2. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Tecnico deve procedere alla consegna di detti punti fissi ed alla redazione
- 11.3. Per la consegna dei punti fissi il richiedente deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti a tutte quelle operazioni che gli vengono indicate dagli incaricati municipali.
- 11.4. La determinazione dei punti fissi di linea e di livello non è necessaria:
 - 1) Per le sopraelevazioni;
 - 2) Per i lavori e le trasformazioni interne che non alternino il perimetro dell'edificio preesistente.
 - 3) Per le manomissioni di suolo pubblico e privato.
 - 4) Per le demolizioni e successive ricostruzioni, inoltre, si devono redigere due verbali dei punti fissi: il primo per la situazione esistente prima della demolizione, il, secondo per la nuova costruzione.
- 11.5. Il verbale dei punti fissi costituisce un completamento della concessione edilizia.

ART. 12
INIZIO E INTERRUZIONE DEI LAVORI

- 12.1. L'inizio dei lavori, autorizzati con il rilascio della concessione edilizia, deve essere comunicato immediatamente per iscritto al Sindaco nell'interesse del richiedente.
- 12.2. Nelle nuove costruzioni l'inizio dei lavori corrisponde alla data di inizio delle opere murarie di fondazione. Per le altre soggette a concessione, l'inizio dei lavori corrisponde alla messa in funzione del cantiere.
- 12.3. Quando, per qualsiasi causa, l'esecuzione di un'opera venga interrotta, il proprietario deve fare eseguire quanto è necessario per garantire la stabilità delle parti già costruite e per non deturpare l'ambiente urbano circostante.
- 12.4. In caso di inadempienza, il Sindaco può procedere d'ufficio, a termini di Legge, alla esecuzione di opere di cui sopra (Art.55 della Legge Comunale e Provinciale 3/3/ 1934 n°383 e Art.76 della Legge sui LL.PP. 26/3/1865 n° 2248).

ART. 13
PERMESSO DI ABILITA' O D'USO DEGLI EDIFICI

- 13.1. Nessun edificio nuovo o trasformato può essere abitato, utilizzato od usato senza la licenza prescritta di cui all'Art.221 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n° 1265.
- 13.2. Al termine dei lavori il proprietario deve pertanto denunciare al Comune il completamento della costruzione e chiedere la visita definitiva per il rilascio del permesso di utilizzazione: a tali accertamenti di sopralluogo, che il Comune esegue a mezzo del Tecnico Comunale e dell'Ufficiale Sanitario, il proprietario può intervenire o farsi rappresentare.
- 13.3. Per le abitazioni viene rilasciato il permesso di abitabilità, mentre per tutti gli altri fabbricati non inerenti alle abitazioni, come industrie, stalle, ecc. viene rilasciata l'autorizzazione d'uso.
- 13.4. Il permesso può essere rilasciato solo quando ricorrono le condizioni di Legge previste per tale rilascio e risulti pure ottemperato quanto prescritto dalle vigenti disposizioni per la prevenzione degli incendi e per la vigilanza sulla esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
- 13.5. Nel caso che la esecuzione delle opere non sia conforme alle disposizioni di Legge e Regolamento ed al progetto che ha conseguito la concessione o ad eventuali varianti autorizzate, il Sindaco, oltre ad avvalersi delle facoltà di cui all'Art.14 del presente Regolamento può anche rifiutare il permesso di abitabilità o d'uso. Il Sindaco può anche dichiarare inabitabili dei locali e quindi ordinare lo sgombero, ove risultino occupati, ai sensi dell'Art.222 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

ART. 14
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (Art.32 L.U.I. n° 1150/1942)

- 14.1. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurare la rispondenza alle norme del presente Regolamento Edilizio, alle prescrizioni del P.R.G.C. ed alle modalità esecutive fissate nella concessione di costruzioni; a tale fine, è fatto obbligo di tenere sempre nel cantiere dei lavori la copia vidimata dei disegni e la concessione di costruzione.
- 14.2. Il Sindaco si vale, per la vigilanza, dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.
- 14.3. Qualora sia constatata la inosservanza delle dette norme, prescrizioni o modalità esecutive, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni e per la ripresa in ripristino.
- 14.4. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esse il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
- 14.5. Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni Statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici, agli effetti dell'Art.29 della Legge 17/8/1942 n° 1150.
- 14.6. Fatte salve le suesposte procedure di intervento Pubblico (Art.32 – Legge U. I. 17/8/1942 n° 1150), per le opere eseguite in totale o parziale difformità o in assenza della Concessione si applicano le norme richiamate nel successivo Art.15.

ART. 15

RESPONSABILITA' SANZIONI, ANNULLAMENTI DI CONCESSIONI PER OPERE NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI VIGENTI.

- 15.1. Il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza alle norme di Legge e di Regolamento, alle modalità fissate nella concessione di costruzione (Art.31 -L.U.I. n° 1150/42).
- 15.2. I contravventori a dette norme sono soggetti ai provvedimenti di cui al successivo Art.46.
- 15.3. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti Comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche del P.R.G.C. , ovvero in qualche modo costituiscono violazione delle prescrizioni o delle norme stesse, possono essere annullate, ai sensi dell'Art.7 della Legge 6/8/1967 n° 765 e dell'Art.6 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3/3/34 n° 383.

TITOLO II°

CARATTERISTICHE EDILIZIE

ART. 16
COSTRUZIONI DI CONFINE, IN ARRETRATO
E DISTACCHI TRA I FABBRICATI

- 16.1. In mancanza di norme specifiche è consentita la costruzione sul filo stradale quando esiste già un allineamento che il Comune intende far rispettare; parimenti si deve mantenere uniforme la distanza delle costruzioni in arretrato dal filo stradale nelle località in cui l'arretramento è già in atto. In tutti gli altri casi valgono le norme di arretramento dettate dal Piano Regolatore per le varie zone territoriali omogenee. I proprietari degli edifici arretrati devono cingere il proprio terreno verso la strada provvedendo alla decorosa sistemazione a verde della zona in arretramento.
- 16.2. I distacchi tra i fabbricati, se non uniti o aderenti, sono disciplinati dalle norme relative alle varie zone territoriali omogenee dello strumento urbanistico generale.
- 16.3. Verso le aree ad uso pubblico, gli spazi tra fabbricati devono essere recintati in conformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico generale; le recinzioni non dovranno avere una altezza superiore a metri 2.00, salvo diversa altezza, per motivi ambientali, in sede di autorizzazione e/o Concessione Comunale.

ART. 17 I CORTILI

- 17.1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, la superficie del cortile si intende al netto di quella delle proiezioni orizzontali di balconi, ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza. Nei cortili coperti o comunque edificati al piano terreno, l'altezza delle parti si misura dal pavimento del cortile e non della copertura. Quando su uno o più lati di un cortile ha diritto di fabbricare il proprietario confinante, nel computo dell'area del cortile, detti lati devono considerarsi come interamente fabbricati all'altezza media di otto metri.
- 17.2. Quando un proprietario costruisce in confine o in vicinanza di proprietà private, non può con la nuova costruzione ridurre al di sotto dei limiti fissati per le varie zone non soltanto il proprio cortile ma anche i cortili dei proprietari vicini. Qualora il cortile proprio ed i cortili vicini vengano a risultare di dimensioni ammesse, la nuova costruzione può essere elevata sino all'altezza consentita e misurata dal pavimento del cortile più basso, esclusivamente quando con essa non si viene a menomare l'esistente facoltà dei vicini di innalzare i propri fabbricati.
- 17.3. Le ampiezze di cortili confinanti, sprovvisti di divisioni o divisi con muretti di altezza fino a metri tre, possono essere sommate considerandole così un unico cortile, alla condizione che i proprietari di tali aree stipolino a loro cura e spese una convenzione scritta con la partecipazione del Comune. Eventuali modifiche nelle proprietà confinanti non possono prescindere da tale convenzione. Nei fabbricati esistenti, con cortili di dimensioni inferiori a quelle fissate per le varie zone sono permesse soltanto le nuove costruzioni e riparazioni che non diminuiscono le attuali proporzioni dei cortili con le circostanti altezze, ne riducano la superficie attuale.
- 17.4. In ogni caso la superficie dei cortili non può essere inferiore ad $\frac{1}{4}$ della superficie complessiva delle pareti che formano il cortile stesso.

ART. 18 I CAVEDI

- 18.1. I pozzi di luce o cavedi possono essere permessi, tanto nei lavori di adattamento di edifici esistenti quanto negli edifici di nuova costruzione, esclusivamente per la illuminazione e ventilazione delle latrine, dei gabinetti da bagno, delle anticamere e dei corridoi di disimpegno; in nessun caso possono servire per illuminare stanze di abitazione. I cavedi devono essere costruiti in modo che in essi si verifichi una continua rinnovazione di aria. In mancanza di convenzione legale di promiscuità per cavedi aperti verso l'altra proprietà, si considera il lato verso l'altra proprietà, si considera il lato verso la proprietà confinante, della altezza di metri dieci. I cavedi debbono essere accessibili al piano del pavimento, che deve essere di materiale impermeabile, con regolari canali di scolo. Per i cavedi sono ammesse le coperture solamente se a vetri e quando l'area libera dell'apertura in giro alla tettoia, alla sommità del cavedio, equivalga almeno a due terzi dell'area regolamentare del cavedio stesso. Le finestre verso il cavedio devono essere munite di rete metallica a larghe maglie.
- 18.2. I cavedi devono avere una superficie, al netto di tutte le sporgenze comprese le cornici e le gronde, non inferiori a $1/16$ (6,25%) della somma delle superfici dei muri che li delimitano; la distanza minima tra pareti opposte non può essere inferiore a metri tre . L'altezza delle parti prospettanti sul cavedio deve essere misurata a partire dal pavimento del locale più basso areato orizzontalmente dal cavedio stesso, fino al limite superiore del canale di gronda e/o della linea terminale dell'attico o parapetto piano.

ART. 19
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONE:
COSTRUZIONI ACCESSORIE PARCHEGGI

- 19.1. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni possono essere ammessi solo se, considerando tali modifiche, gli edifici interessati rispondono alle norme dello strumento urbanistico riguardanti la zona in cui sorgono i fabbricati in argomento.
- 19.2. Nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico generale, nei cortili interni e negli spazi privati possono essere ammessi la edificazione o la ristrutturazione di costruzioni aventi caratteristiche fisiche permanenti; solo nei casi di comprovata forza maggiore tali costruzioni possono essere utilizzate per la formazione di servizi igienici separati dagli alloggi.
- 19.3. Ogni nuovo edificio deve essere dotato di una adeguata superficie coperta destinata a parcheggio per auto, da eseguirsi ai sensi delle specifiche prescrizioni previste nelle norme tecniche dello strumento urbanistico generale.

ART. 20
DECORO DEGLI EDIFICI

- 20.1. Tutte le parti degli edifici, sia nuovi che esistenti, le bacheche, vetrine, insegne, emblemi e muri di cinta visibili da vie e spazi pubblici, devono corrispondere alle esigenze del decoro pubblico sia in relazione ai materiali da impegnarsi che alle linee ambientali, tinteggiature e decorazioni, con speciale riguardo all'eventuale importanza artistica dei fabbricati vicini.
- 20.2. Il sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può emanare ordinanze per il rinnovo degli intonaci e delle tinte nel caso che il loro stato deturpi l'aspetto degli edifici; nel caso che il proprietario si renda inadempiente entro il periodo fissato, il Sindaco provvede ai sensi dell'Art.55 della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n° 383. Gli intonaci e le tinte delle facciate degli edifici e muri esistenti, formanti un unico complesso architettonico anche se di proprietà di ditte diverse, devono essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso medesimo. Tale disposizione è valida anche per i muri ciechi siano essi di nuova formazione e già esistenti o siano venuti a scoprirsi per trasformazione apportata all'edificio. La stessa norma vale anche per le costruzioni di ripari, e schermature sui muri di prospetto delle terrazze.
- 20.3. *Il Prontuario del Colore di cui all'allegato "A" è parte integrante del presente Regolamento.*

ART. 21
AGGETTI E SPORGENZE NELLE COSTRUZIONI A FILO STRADA

- 21.1. Le cornici di gronda possono sporgere per una misura massima pari a un decimo della larghezza stradale con un massimo di metri 0,70 . Sulle strade di larghezza inferiore a metri 6 non è consentita la costruzione di balconi e sporti di alcun genere. Per gli edifici situati nelle strade di larghezza maggiore a metri 6 gli sporti in genere non possono essere posti ad altezza inferiore a metri 4 dal piano del marciapiede e non possono superare la profondità di metri 0,60 , mentre nelle strade di larghezza pari o superiore a metri 8 non possono superare la profondità massima di metri 1 .
- 21.2. Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli che vengono restaurati, non sono consentite latrine, condutture di latrine, camini, stufe, canne fumarie, e simili, sporgenti su spazi pubblici; verrà ordinata la demolizione di quelle esistenti che, per effetto delle opere di restauro, si rendessero visibili.
- 21.3. Per gli edifici pubblici, destinati al culto o di particolare valore artistico, il Sindaco può, sentita la Commissione Edilizia, consentire sporgenze maggiori purché siano fatti salvi i diritti di terzi.
- 21.4. Le finestre del piano terreno, poste a quota inferiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede stradale, non possono essere munite di davanzali o di inferiate sporgenti oltre 4 centimetri.
- 21.5. Le decorazioni degli edifici, gli infissi di qualunque genere, le vetrine e le decorazioni mobili delle botteghe fino all'altezza di metri 4 dal suolo pubblico, non possono in via normale, sporgere dal filo dello zoccolo o basamento degli edifici stessi oltre i 5 centimetri. E' però in facoltà del Sindaco, ove ricorrano circostanze speciali, ma solo nelle strade di larghezza uguale o maggiore di metri 8 fermo restando l'obbligo degli eventuali compensi, di consentire la deroga a tale disposizione, sentito il parere della Commissione Igienico - Edilizia.
- 21.6. E' consentito apporre su porte e finestre tende aggettanti negli spazi pubblici provvisti di marciapiedi. Tale concessione è rilasciata dal Sindaco dietro pagamento della relativa tassa, quando ciò non disturbi il libero transito e non danneggi la visuale del vicino. L'aggetto di tali tende non dovrà risultare a meno di 10 centimetri dal ciglio esterno del marciapiede. Nessun elemento dell'aggetto può essere posto ad altezza inferiore ai metri 2,20 dal marciapiede e nessun'appendice verticale può scendere al di sotto di metri 2 dal suolo, salvo casi eccezionali che devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per gli edifici di particolare interesse archeologico, storico ed artistico, il rilascio della autorizzazione sarà subordinata al nulla - osta della Soprintendenza ai Monumenti. E' data facoltà al Sindaco di revocare l'autorizzazione di cui sopra qualora le tende non siano mantenute in buono stato di manutenzione.

ART. 22
SERRAMENTI APERTI SU SPAZZI PUBBLICI:
ZOCCOLI ; BASAMENTI E RECINZIONI.

- 22.1. I serramenti dei negozi e degli ingressi prospettanti su spazi pubblici, devono aprirsi verso l'interno ed in modo che non presentino alcun risvolto fuori dalla linea del muro di facciata. Si fa eccezione per quelle costruzioni che, ai sensi delle leggi in vigore, devono essere provviste di porte che si aprono verso l'esterno.
- 22.2. Tutti i serramenti destinati a consentire il passaggio della luce devono essere chiusi con vetri, cristalli ed altro materiale trasparente, e, qualora prospettino su spazi pubblici, devono aprirsi all'interno.
- 22.3. I basamenti (zoccolature) degli edifici e dei muri di cinta devono essere costruiti con materiale duro, fino all'altezza minima di metri 0,60 dal marciapiede, per garantirne la durata, ma non potranno occupare alcuna parte degli spazi pubblici. Tale disposizione vale anche per i fabbricati costruiti in arretrato, quando la zona di arretramento non sia recintata.
- 22.4. L'altezza massima delle recinzioni verso aree ad uso pubblico non può, in nessun caso, superare l'altezza massima di metri 2,00; l'altezza viene misurata sul lato a quota inferiore. Diverse altezze possono essere prescritte da parte del Comune in sede di rilascio di concessione.
- 22.5. Verso le aree ad uso pubblico, nella zona rurale sono ammesse recinzioni a siepe viva di pianta verde, la cui altezza è stabilita di volta in volta dalla Commissione Edilizia.

ART. 23
DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE.

- 23.1. Le coperture dei fabbricati devono essere idonee alla raccolta e convogliamento delle acque piovane onde evitare la caduta su spazi pubblici e di terzi.
- 23.2. I cornicioni devono essere muniti di canali di gronda e pluviali di materiali impermeabili e di diametro adeguato (cm.8 e 10 per quelli verticali e almeno cm.12 per quelli orizzontali).
- 23.3. I pluviali devono essere incassati nel muro fino ad un'altezza minima dal suolo di metri 4,00; altezza e modalità esecutive diverse sono consentite per giustificati motivi, in casi di ristrutturazione e restauro di edifici esistenti.
- 23.4. Gli allacciamenti dei fognali privati alle fogne pubbliche devono essere costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici cui servono secondo le disposizioni e le forme prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale. I proprietari degli immobili hanno pure l'obbligo di mantenere in perfetto stato sia i canali di gronda che i tubi di scarico.
- 23.5. Le acque provenienti da latrine, acquai, bagni o docce, non possono in alcun modo essere immessi nelle tubazioni pluviali.
- 23.6. I tetti che per la loro inclinazione ed esposizione, possono provocare caduta di neve, devono essere muniti di adatti ripari.

ART. 24
MOSTRE, VETRINE, BACHECHE, ECC.

- 24.1. L'esposizione al pubblico, anche provvisoria, di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc. è subordinata, alla autorizzazione del Sindaco. Gli interessati devono fare regolare richiesta presentando un disegno firmato da cui risulti precisamente quel che si vuole fare e se ne possa dedurre l'inquadramento. Sono tassativamente vietate insegne, iscrizioni e tabelle dipinte a guazzo e in genere, tutto ciò che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri e copra elementi architettonici e fondi paesistici o limiti il pubblico diritto di veduta.
- 24.2. In caso di riparazioni e modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese, rischio e pericolo. Ove non ottemperino, il Sindaco può ordinarne la rimozione di ufficio a spese dei concessionari.

ART. 25
OPERE DI INTERESSE MONUMENTALE ED AMBIENTALE

- 25.1. Fatti salvi i casi previsti dal D. P. R. 15/1/1972, n° 8, i progetti per costruzioni previsti nelle zone vincolate in base alla Legge 26/6/1939 n°1497 devono ottenere, prima della licenza di fabbricazione, il nulla - osta della Soprintendenza di Monumenti competente per il territorio. E' in facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizi, richiedere che tale nulla - osta venga rilasciato anche per edifici che siano comunque in rapporto visivo con edifici o luoghi di particolare interesse storico, artistico, ambientale, anche se non espressamente vincolati in base alla Legge di cui sopra. Ciò vale anche per i progetti di restauro di qualsiasi natura da eseguirsi negli edifici esistenti. I proprietari di tali edifici devono presentare una dichiarazione con la quale essi assumono l'impegno di osservare tutte le particolari disposizioni in materia.
- 25.2. Chiunque, durante l'esecuzione dei lavori, scopra elementi di presumibile interesse archeologico o storico - artistico è tenuto a segnalarlo tempestivamente al sindaco: questi può disporre tutti quei provvedimenti che ritiene necessari in attesa delle decisioni, spettanti alle competenti Autorità, che sono rese note entro 30 giorni dalla data del rinvenimento. La stessa segnalazione deve essere fatta nel caso di rinvenimenti di ossa umane.
- 25.3. Per le progettazioni relative alle opere di interesse monumentale ed ambientale vale quanto già prescritto dall'Art.5 e all'Art.6; nonché la procedura indicata dalla Circolare della Ass. Reg. all'università del 29/12/1978 (Boll. Uff. Reg. 17/1/1979).

ART. 26
APPOSIZIONI O RIMOZIONI DI LAPIDI
O ALTRI SPECIALI ELEMENTI

- 26.1. E' fatto divieto di eseguire o di apporre sulle facciate degli edifici e sulle recinzioni esposte alla vista pubblica pitture di qualsiasi genere, stemmi, lapidi od altri speciali elementi o di restaurare quelli esistenti, senza il preventivo nulla – osta del Comune.
- 26.2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di far applicare a spese del Comune, previo avviso ai proprietari, sulle costruzioni di qualsiasi natura, sia pubblica che privata:
- a) Mensole, ganci, fanali, lampade, ecc.
 - b) Tabelle per la pubblicazione delle leggi, decreti e provvedimenti delle autorità, indicazione del nome delle vie, piazze, vicoli, numeri civici, e segnalazioni stradali in genere.
- 26.3. Qualora il proprietario intenda eseguire i lavori di qualsiasi natura sul fronte del proprio fabbricato, nel caso vi trovi collocato uno degli elementi sopra elencati, deve, prima di dare inizio alle opere, prendere accordi con l'Autorità Comunale cui spetta prescrivere gli opportuni provvedimenti.
- 26.4. Tutti gli edifici sono soggetti alla servitù di opposizione dei numeri civici per ogni porta di ingresso pedonale o carraio, e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze. I proprietari dei fabbricati di nuova costruzione devono presentare domanda al Sindaco per l'assegnazione dei numeri civici da applicare alla porta d'ingresso dei fabbricati stessi. L'apposizione e la conservazione dei numeri civici è eseguita dal Comune a cura e spese dei proprietari. Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre e tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parete all'uopo destinata.

TITOLO III°

NORME IGIENICO-EDILIZIE

ART. 27
CRITERI E NORME GENERALI

- 27.1. Nelle domande di concessione a fabbricare, oltre alle notizie già precisate in altro articolo del presente Regolamento, devono essere contenute quelle relative alla natura del terreno sul quale si intende costruire, allo approvvigionamento dell'acqua potabile, allo schema della fognatura ed al sistema dello smaltimento delle acque luride e piovane, indicando anche le dimensioni, le caratteristiche costruttive e la posizione delle fosse chiarificatrici e dei pozzi neri impermeabili.
- 27.2. Nel caso di costruzione o di variazione d'uso di una costruzione artigianale o industriale nella domanda devono essere specificate ed illustrate le notizie relative al genere di produzione, alla sua consistenza ed ai mezzi per rendere innocui gli scarichi, tenuto conto delle prescrizioni di cui alla Legge 10 maggio 1976 n°319.

27.3. **DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO**

S'intendono per dispositivi di ancoraggio quegli elementi, o serie di elementi, che fissati solidamente alla struttura della copertura forniscono dei sicuri punti di ancoraggio ai dispositivi individuali di protezione contro le cadute dall'alto. Tutti i nuovi fabbricati e tutte le coperture soggette a rifacimento completo devono essere dotate di tali dispositivi aventi le seguenti caratteristiche:

- *siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;*
- *siano chiaramente indicati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;*
- *il punto di accesso alla copertura sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta;*
- *nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica esplicativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio.*

Nell'ambito delle zone classificate come "A" dallo strumento urbanistico generale, al fine di tutelare il decoro degli edifici, devono essere utilizzati golfari o ganci sottocoppo conformi alla normativa UNI EN 795 del maggio 1998, classe A1 e A2, con esclusione dei pali che fuoriescono dalla copertura.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità e devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del maggio 1998 "protezione contro le cadute dall'alto – Dispositivi di ancoraggio – Requisiti e

prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

L'azione di mantenimento nel tempo di tali requisiti e' a carico del proprietario dell'edificio e sarà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le istruzioni del fabbricante dei dispositivi.

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- *apertura verticale: larghezza ml. 0,70 altezza ml. 1,20*
- *apertura orizzontale: superficie minima mq. 0,50 con il lato minimo di ml. 0,70 o diametro non inferiore a ml. 0,80;*

Qualora esistente, anche l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata in relazione ai prevedibili ingombri dei materiali ed attrezzature da trasportare e in ogni caso dovrà avere superficie non inferiore a mq. 0,50.

L'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla sede in cui e' incernierata allo stipite ed il sistema di connessione deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura. L'anta dovrà essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

ART. 28
IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

- 28.1. Non è consentita la costruzione di nuovi fabbricati su terreni già utilizzati a depositi di materie putrescibili od insalubri; può tuttavia rilasciarsi autorizzazione a costruire se le opere di bonifica apportate a tali terreni possono essere documentate attraverso una dichiarazione di idoneità dall'Ufficiale Sanitario.
- 28.2. E' vietato costruire su terreni soggetti ad infiltrazioni a causa del movimento della falda freatica o scarsamente adattabili al deflusso delle acque piovane o di rifiuto.
- 28.3. Nelle opere di sistemazione delle aree edificabili non possono essere impiegate terre provenienti da luoghi malsani.
- 28.4. Le aree edificate devono essere liberate da ogni infiltrazione di umidità con opportune opere di protezione dei muri sotterranei usando materiali isolanti durevoli.
- 28.5. Le fondazioni devono essere sempre separate dalle sovrastanti strutture con adatti materiali impermeabili.

ATR. 29
SMALTIMENTO DELLE ACQUE.

- 29.1. E' vietato convogliare direttamente sugli spazi pubblici le acque provenienti da qualsiasi area interna; tali acque devono essere immesse, attraverso canali sotterranei, nella fognatura pubblica e qualora questa non esista devono essere smaltite secondo le prescrizioni emanate dal Sindaco di volta in volta, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario. Nella fognatura di acque nere e miste inoltre possono essere convogliate, sempre attraverso canali sotterranei, le acque di rifiuto dei lavandini, dei bagni, e delle latrine con sistema watercloset, previo trattamento in fosse settiche quando trattasi di fognatura di tipo misto.
- 29.2. Nel caso della presenza della sola tombinatura stradale per acque bianche, il convogliamento delle acque di rifiuto potrà avvenire previo passaggio in fosse settiche le cui caratteristiche le sono determinate dal Comune, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario. Ove non esistano tombinature di qualsiasi tipo possono essere costruiti sul posto pozzi neri, o possono essere installate fosse settiche e pozzi perdenti sempre che la superficie assorbente sia ritenuta sufficiente dall'Amministrazione Comunale. In caso contrario si deve provvedere alla costruzione di pozzi neri impermeabili da espurgare secondo le modalità dettate dal Regolamento d'Igiene. L'uso di pozzi neri è consentito solo se la loro distanza dalle abitazioni è maggiore od uguale a metri 10.
- 29.3. I nuovi edifici devono essere provvisti di gruppi settici con tubo esalatore che si elevi dal tetto di almeno metri 1. I nuovi fabbricati destinati ad abitazione ed i vecchi edifici radicalmente restaurati possono essere dichiarati abitabili solo se forniti di acqua proveniente dall'acquedotto comunale o da pozzo non soggetto ad inquinamenti; in tale caso l'acqua deve essere dichiarata potabile dal Laboratorio Batteriologico Provinciale ed il suo dev'essere consentito dall'Ufficiale Sanitario.
- 29.4. In particolare, gli scarichi delle acque di rifiuto degli impianti industriali e degli allevamenti di tipo industriale, devono essere provvisti di idonei depuratori e fosse chiarificatrici, qualunque sia il tipo di smaltimento adottato.
- 29.5. Le norme del presente articolo hanno valore nelle parti in cui non contrastano con le disposizioni vigenti o successivamente deliberate da Enti Pubblici aventi competenze per il territorio in oggetto.

ART. 30
REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI E LOCALI ABITABILI

- 30.1. I locali posti ai piani sottostrada non possono essere destinati ad usi che prevedano la permanenza di persone; la loro altezza non può essere inferiore a metri 2,20.
- 30.2. L'altezza minima interna utile nei locali ad abitazione è fissata in metri 2,70 riducibili a metri 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli. L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad usi che presuppongono la permanenza di persone (uffici, negozi, ecc.) è fissata in metri 3,00 fatte salve le localizzazioni autorizzabili in edifici esistenti. L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad uso accessorio (garages, locale caldaia, lavanderia, ecc.) e situati al piano terreno è fissata in metri 2,20.
- 30.3. In tutte le zone territoriali omogenee, nelle opere di conservazione, restauro e ristrutturazione igienico – edilizia, che non comportano variazioni delle altezze esterne degli edifici è consentito mantenere la preesistente altezza interna dei solai. Nei volumi con soffitto in pendenza l'altezza media dei locali non deve essere inferiore a metri 2,70.
- 30.4. Tutte le altezze dei locali sono misurate dal pavimento al soffitto. I locali sottotetto destinati a locali di soggiorno devono avere un'altezza media di metri 2,70 con minimo di metri 2,00.
- 30.5. La quota del pavimento, dei locali al piano terreno destinati ad uso abitazione, non deve essere inferiore a metri 0,30 rispetto la quota del centro della carreggiata stradale. Tale quota è abbassata a metri 0,15 per i locali adibiti ad altri usi che presuppongono la permanenza di persone (uffici, negozi, ecc.). sono fatti salvi interventi su edifici esistenti.
- 30.6. Non è consentita la costruzione di locali ad uso abitazione aventi superficie inferiore a metri 8,00 ed una cubatura inferiore a 24 metri cubi, fatta eccezione della cucina. Il lato minimo dei locali stessi non può essere inferiore a metri 2,00. Le stanze da letto devono avere una superficie minima netta di 9,00 metri quadrati se sono per una persona, e di 14,00 metri quadrati per due persone.
- 30.7. Tutti i locali ad uso abitazione devono avere luce diretta: la superficie illuminante non deve essere inferiore ad $\frac{1}{8}$ di quella del locale per il piano terra ed a $\frac{1}{10}$ per i piani superiori.
- 30.8. La pavimentazione dei locali ad uso abitazione deve avere una superficie unita con giunti sigillati.
- 30.9. Le unità abitative non possono avere una superficie netta inferiore a 30,00 metri quadrati, qualunque sia la loro tipologia.

- 30.10. I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e dai locali o spazi destinati a servizi comuni.
- 30.11. I teatri, i cinematografi e i locali in genere destinati ad uso pubblico o collettivo devono uniformarsi, sia per quanto riguarda le costruzioni che per l'esercizio, alle norme e ai regolamenti speciali vigenti per le singole materie, oltreché alle norme del presente Regolamento per le parti non in contrasto con queste.

ART. 31
CUCINE, LOCALI DI DISIMPEGNO, LOCALI IGIENICI.

- 31.1. Ciascun alloggio deve essere dotato di cucina, della superficie minima di 6,00 metri quadrati, di latrina interna all'abitazione e non pensile o su terrazza, dotata di finestra di superficie illuminante non inferiore a 0,50 metri che si apra direttamente all'aria aperta.
- 31.2. Le latrine non possono avere accesso diretto da cucine o stanze, ma solo attraverso locali di disimpegno; in esse sono sistemati i normali servizi come vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
- 31.3. Le pareti delle cucine e dei locali igienici devono essere protette per un'altezza minima di metri 1,50 con mattonelle di ceramica o con altro materiale lavabile.
- 31.4. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire della ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
- 31.5. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura" , eventualmente ammesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
- 31.6. I locali di disimpegno devono avere una larghezza non inferiore a 1,20 metri.
- 31.7. E' consentita l'installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno a condizione che:
 - a) Ciascuno dei detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
 - b) Gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
 - c) In ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera;
 - d) Siano rispettate le condizioni di cui al successivo Articolo 39.

31.8. In tutte le zone t.o. previste dal Piano Regolatore Generale, a integrazione del D. P. R. del 19/3/1956 n°303 sui “Servizi Igienico- Assistenziali“ e della Legge 20/5/1970 n° 300, devono essere assicurati, nell’ambito degli impianti produttivi ammessi, i seguenti servizi:

- Acqua calda e fredda tutto l’anno;
- Una doccia per ogni 5-10 lavoratori occupati per turno;
- Lavandini in ragione di uno ogni cinque dipendenti;
- Servizi igienici completi in ragione di uno ogni venti dipendenti;
- Locali per la mensa qualora il numero dei dipendenti superi le trenta unità;

Tali servizi devono trovare posto in vani riscaldati del tutto e conformi al Regolamento Edilizio in vigore; tale criterio vale per le stanze da adibirsi a spogliatoi, infermeria ed ogni altro ambiente già previsto dalla legislazione in materia.

ART. 32
LE SCALE.

- 32.1. Gli edifici con più di un piano, destinati ad abitazione, ufficio, magazzino e laboratorio, che coprano un'area di superficie pari a 400 metri quadrati, devono essere serviti da almeno due scale, continue dalla base alla sommità, adeguatamente distanziate. La larghezza delle rampe di tali scale non deve essere inferiore a 1,10 metri e loro illuminazione e ventilazione deve giungere direttamente dall'esterno.
- 32.2. E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestre sull'esterno a condizione che:
- a) Risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e d'igiene;
 - b) Le scale e i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni;
 - c) Siano rispettate le condizioni di cui al successivo Articolo 38.

ART. 33

FOCOLAI, FORNI, CAMINI, CONDOTTI DI CALDAIE, CANNE FUMARIE.

- 33.1. Per ottenere la concessione di abitabilità di un edificio, oltre alle norme dettate dalla Legge 27/12/1941 n° 1750, il cui rispetto deve essere documentato con un certificato di prevenzione incendi, da richiedersi al Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco, devono essere rispettate le norme seguenti:
- a) ogni focolare, stufa, cucina e simili, di qualsiasi tipo non funzionante elettricamente deve una canna fumaria propria ed indipendente per l'eliminazione dei prodotti di combustione incassatura e prolungata di almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita con materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature dell'intonaco all'esterno dei muri.
 - b) Gli scaldabagni ed i fornelli isolati devono essere provvisti di canne fumarie indipendenti con le caratteristiche descritte al punto a).
 - c) Le teste delle canne fumarie devono essere costruite con pietra od altro materiale adatto. Le canne fumarie poste a distanza inferiore a metri 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti devono essere prolungate oltre la copertura delle case stesse.
- 33.2. I camini per forni da pane, pasticceria e simili sono soggetti alle speciali norme di Legge. La Amministrazione Comunale può, onde evitare effetti di disturbo, stabilire l'uso del carbone magro o di apparecchiature fumarie.
- 33.3. In ogni caso devono essere rispettate le norme della Legge antismog 13/7/1966 n° 615 e successivi Regolamenti antismog 24/10/1967 n° 1288, D.M. 23/11/1967 e Circolare 28/5/1968 n°40, nonché i successivi Decreti Ministeriali.
- 33.4. Le norme di cui ai punti precedenti hanno valore per le parti non in contrasto con disposizioni e norme successivamente emanate.
- 33.5. Ogni alloggio deve essere dotato di almeno di una canna fumaria da utilizzare esclusivamente per l'eventuale uso di riscaldamento.

ART. 34
IMPIANTI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER USO DOMESTICO
E PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PER AUTO-TRAZIONE,
CRITERI DI SICUREZZA.

34.1. A norma della Circolare n° 78 in data 14/7/1967, del Ministero dell'Interno, Direzione della protezione Civile e dei Servizi Antincendio, qualora vengano installati in un edificio impianti di gas di petrolio liquefatto, devono essere conservati i seguenti criteri di sicurezza:

- a) L'installazione della bombola di gas di petrolio liquefatto deve avvenire all'esterno del locale nel quale si trova l'apparecchio di utilizzazione (sui balconi, od in nicchia chiusa verso l'interno del locale ed areata direttamente dall'esterno).
- b) La tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento fra quella fissa e l'apparecchio di utilizzazione deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica del gas di petrolio liquefatto. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio di utilizzazione, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo.
- c) Per evitare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento della fiamma è prescritta l'applicazione di apparecchiature di sicurezza.
- d) A norma del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1971 n°208 il rilascio della concessione per impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per auto trazione è vincolato all'adozione dei criteri di ubicazione e distanza richiesti dal Decreto stesso.

34.2. Le norme di cui al punto precedente hanno valore per le parti non in contrasto con disposizioni e norme emanate successivamente.

ART. 35

COSTRUZIONI AD USO PRODUTTIVO (INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE)

35.1. Per la costruzione di edifici produttivi, commerciali, rurali e loro dipendenze, deve essere informato l'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di sua competenza ai sensi degli Art.8 e 40 del Regolamento Generale di Igiene del Lavoro approvato con R.D. 14/11/1937 n° 530.

35.2. Le costruzioni produttive devono uniformarsi, oltre alle particolari disposizioni del Piano Regolatore Comunale, anche alle seguenti norme:

- a) Avere locali con cubature non inferiori a metri cubi 2 e superficie non inferiore a metri quadrati 2,50 per ogni operaio, con pavimento a superficie unita, impermeabile e lavabile e con pareti di materiali impermeabili e lavabili all'altezza di metri 1,60.
- b) Avere una sufficiente ventilazione effettivamente attuabile ad ambiente chiuso.
- c) Godere di abbondante luce naturale (quando ciò non sia in contrasto con il tipo particolare di lavorazione).
- d) Possedere i locali e servizi previsti dall'Art.31.

35.2. Alla domanda di concessione a costruire edifici ad uso produttivo deve essere unita una relazione sulla consistenza e qualità degli scarichi di rifiuto, nonché sui mezzi previsti per renderli innocui. (Reg.Ed.Art.27 comma 2). In particolare lo smaltimento dei gas di impianti produttivi dovrà avvenire in modo da ridurre al minimo l'inquinamento atmosferico ed il danno alla salute pubblica secondo le più moderne tecniche di depurazione e di smaltimento dei rifiuti gassosi. Il Sindaco vigila sulla osservanza della presente norma, delegando all'occorrenza l'accertamento degli organi preposti. Qualora gli impianti produttivi a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi della presente norma siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il Sindaco notificherà agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonché il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalle Leggi vigenti.

ART. 36
COSTRUZIONI RURALI

- 36.1. Le case coloniche devono essere costruite, di norma, nelle zone più elevate del podere e in ogni caso in modo da evitare l'addossamento delle murature a terrapieni. Le pendenze del piano del cortile e degli orti adiacenti alle abitazioni, devono essere sistemate in modo da assicurare il pronto smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto e da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo e delle condutture di acque potabili.
- 36.2. Il pavimento del piano terreno deve essere sopraelevato di almeno 30 centimetri, rispetto al piano di campagna e a quello del cortile. I locali di abitazione devono avere murature adeguate, l'altezza non inferiore a metri 2,70; ed almeno una finestra, con telaio, a vetro, di luce netta non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento. Le pareti di tutti i locali abitabili devono essere intonacate. Il focolare domestico deve essere costruito in muratura o altro materiale incombustibile, avere cappa e fumaio atti a smaltire in modo completo i prodotti della combustione secondo i dettami delle norme antincendio vigenti. Ogni abitazione deve essere provvista di acque di condutture o di pozzo, costruito secondo le norme igieniche vigenti, chiuso e provvisto di pompa, o quanto meno, di cisterna igienicamente costruita a difesa. Ogni abitazione deve essere provvista di latrina arcata ed illuminata direttamente dall'esterno, accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali di abitazione.
- 36.3. Lo smaltimento delle acque bianche e nere deve essere effettuato ai sensi dell'Art.29 del presente R.E.

ART. 37
STALLE, PORCILI, ECC.

- 37.1. Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai devono essere costruiti a distanza di almeno 25 metri dalle case rurali di proprietà. L'altezza delle stalle non può essere inferiore a 3 metri, in gronda: le pareti interne fino all'altezza di 2 metri, devono essere intonacate con materiale lavabile. Per il ricovero dei suini, deve essere osservato il Regolamento di Igiene locale.
- 37.2. Il pavimento di tali locali dev'essere costruito con materiali impermeabili e munito di scoli a chiusura idraulica per la raccolta ed il convogliamento dei rifiuti di stalla.
- 37.3. Per la costruzione di concimaie devono essere osservate le Leggi Sanitarie vigenti (T.U. 27/7/1934 n° 1265) ed i suggerimenti dell'Ispettorato dell'Agricoltura.
- 37.4. Su parere positivo e specifico espresso dall'Ufficio Sanitario, la distanza minima di cui al punto 37.1 può essere ridotta dall'Amministrazione Comunale esclusivamente nei casi di manutenzione, di restauro e di ampliamento di strutture di allevamenti esistenti.

TITOLO IV°

TECNOLOGIA, STABILITA' E SICUREZZA DEI FABBRICATI.

ART. 38
NORME DI BUONA COSTRUZIONE

- 38.1. Le opere edilizie devono essere eseguite conformemente ai progetti approvati.
- 38.2. Non è consentita la costruzione di fabbricati sul ciglio di dirupi o su terreni di struttura eterogenea o franosa.
- 38.3. Le fondazioni, di norma, devono posare su terreno compatto di buona consistenza, ed esservi convenientemente incassate: nel caso di assenza di terreno compatto, devono essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici per avere delle solide fondazioni.
- 38.4. Le murature devono essere costruite con buoni materiali; quelle di pietra non devono contenere ciottoli di forma arrotondata: qualora il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo dello spessore non inferiore a 12 centimetri. Le dimensioni dei muri devono avere le misure tali da consentire che il carico unitario, su di essi, mantenga il giusto rapporto con il carico di rottura del materiale più debole da cui sono costituiti.
- 38.5. Non sono consentite strutture spingenti verso i muri perimetrali; i tetti ed i solai devono pertanto essere costruiti in modo da escludere spinte orizzontali: nei fabbricati a più piani devono essere costruiti ad ogni piano, sui muri perimetrali e sugli altri muri portanti, cordoli di cemento armato dello spessore minimo di 20 centimetri, od altro legamento nei muri per una profondità di almeno $\frac{2}{3}$ dello spessore dei muri.
- 38.6. Qualsiasi opera muraria deve essere sospesa nei periodi di gelo in cui la temperatura resti per più ore al di sotto di zero gradi centigradi.
- 38.7. Le pareti divisorie tra appartamenti diversi devono essere in muratura dello spessore minimo di 30 centimetri, le pareti divisorie tra bagni e latrine da locali di abitazione non possono avere uno spessore inferiore a 16 centimetri.
- 38.8. Nella esecuzione di opere edilizie di tipo residenziale e/o speciale, devono essere osservate le Norme e i Regolamenti vigenti in materia di formazione delle varie parti costruttive in particolare per quanto riguarda l'isolamento termico e acustico.

In particolare, nella costruzione di nuove costruzioni, nonché in relazione a possibilità oggettive relative a modificazioni di edifici esistenti, devono essere osservate le seguenti prescrizioni.

- 38.8.1. MATERIALI = Il presente Regolamento non detta norme precise riguardo ai materiali da usarsi; tuttavia la Commissione Edilizia ha il dovere di verificare nei progetti, che i materiali usati in ogni parte dell'edificio e le finiture tecnologiche ed architettoniche siano decorose e conformi alla buona pratica costruttiva. Il Sindaco non rilascia il permesso di abitabilità se tutti i materiali ritenuti essenziali non sono stati applicati a regola d'arte in modo da rendere compiuta l'esecuzione; inoltre può controllare, a mezzo delle persone che riterrà più opportuno, durante lo svolgersi dei lavori, che i materiali impiegati siano quelli indicati nel progetto.
- 38.8.2. ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO = Le suddivisioni tra ogni alloggio o unità immobiliare e l'esterno devono dare sufficiente garanzia di isolamento termico e di inerzia termica nel rispetto delle norme vigenti. Le suddivisioni delle unità immobiliari con l'esterno e tra di loro devono dare sufficiente garanzia di isolamento acustico. Questa garanzia deve essere documentata nel progetto o nella relazione di progetto. In particolare viene prescritto quanto segue: le suddivisioni interne tra unità immobiliare devono essere costituite da due tavolati di mattoni pieni (minimo 12 centimetri) con intercapedine o da unico elemento con non minori caratteristiche acustiche e di sicurezza. Le suddivisioni con l'esterno devono avere coefficienti di trasmissione e acustica non inferiore a quelle di una parete composta da un tavolato esterno di mattoni pieni intonacato almeno da un lato da un intercapedine di non più di 6 centimetri e non meno di tre, e da un tavolato interno di forati intonacati dello spessore minimo di 6 centimetri. La soletta di copertura di locali abitabili che non abbiano al di sopra altri ambienti deve avere un'intercapedine dello spessore minimo di 10 centimetri. Tale intercapedine può essere sostituita da un conveniente strato di materiale isolante (es. : calcestruzzo espanso, poliuretano espanso, ecc.) che assicuri una coibenza non inferiore; i serramenti esterni e quelli di comunicazione con le scale che servono più unità immobiliari dovranno assicurare buon isolamento termico acustico e di sicurezza. Devono essere, in ogni caso, rispettate le norme prescritte dalla Legge 30 aprile 1976 n° 373 e successive modifiche e/o integrazioni.

- 38.8.3. VENTILAZIONE = Tutti i locali nei quali si abbia una permanenza di persone (es. : locali di soggiorno, camere da letto, luoghi di lavoro continuo, ecc.) devono avere un rapporto di ventilazione (rapporto tra le superfici apribili verso l'esterno e la superficie del pavimento del locale) non inferiore a 1/12. Quando esistono già prese di aria su pareti perpendicolari opposte si può ridurre del 20% la superficie delle superfici apribili. La presa d'aria deve dare direttamente su uno spazio libero. Deroghe possono essere concesse in presenza di impianto stabile di ventilazione meccanica o climatizzazione. Cucine e bagni possono avere lo stesso tipo di areazione descritto sopra oppure possono essere areati con un mezzo meccanico che assicuri 5 ricambi d'aria all'ora in condizioni di funzionamento e 2 ricambi d'aria, in condizioni di avaria, per mezzo di un tiraggio naturale (vedi Art.31). E' obbligatoria una bocca di ventilazione sui serramenti interni o esterni nei locali dove siano installati scaldabagni a gas. Le case che servono più di un alloggio devono essere areate in modo naturale a mezzo di due prese d'aria di almeno un metro quadrato l'una, poste una alla base e una alla sommità, oppure in modo artificiale con dei dispositivi che assicurino due ricambi/ora (vedi Art.32). Cinema, sale e locali per la permanenza temporanea di persone devono essere assicurati 4 ricambi d'aria all'ora. Le cantine (interrati) devono avere un rapporto di ventilazione di 1/30 se calcolato verso intercapedini anziché verso spazi aperti viene aumentato a 1/20. I seminterrati con permanenza di persone devono avere un rapporto di ventilazione non minore di 1/15.
- 38.8.4. DIFESA DELLE COSTRUZIONI DALL'UMIDITA' = Ventilazione dei locali interrati e seminterrati. Tutti i locali che presentano permanenza anche temporanea di persone (escludendo quindi solo depositi e simili) devono avere un intercapedine o vespaio di almeno 30 centimetri verso tutte le superfici orizzontali e verticali a contatto col terreno. Le cantine possono prendere luce da intercapedini laterali costruite su terreno pubblico o privato; nel primo caso le intercapedini non potranno superare la larghezza del marciapiede in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale ed il terreno sarà preso in affitto dal Comune; in entrambi i casi non potranno avere una larghezza inferiore a un metro e dovranno avere una superficie grigliata almeno equivalente alla superficie delle finestre.

Le intercapedini potranno essere utilizzate dal proprietario per il passaggio di tubazioni purché non vi sia scarico di fumi e odori, e dalle amministrazioni pubbliche per il passaggio di qualsiasi conduttura purché non rechi danno o disturbo all'immobile, rimanendo a totale carico dell'Amministrazione Pubblica ogni spesa di installazione, riparazione, rimessa in pristino. Le fondazioni saranno isolate convenientemente in modo da non permettere la risalita dell'umidità. Le intercapedini dovranno essere perfettamente drenate. Le intercapedini sotto i pavimenti o a contatto dei muri devono essere in comunicazione tra loro, abbondantemente areate e comunicanti con l'esterno a mezzo di bocchette grigliate.

38.8.5. IMPIANTI NELLE COSTRUZIONI

38.8.5.1.GAS COMBUSTIBILE = Tutte le condutture di adduzione del gas combustibile ai contatori dei singoli utenti dovranno essere esterne o interrate, e dovranno essere disposte in modo da potere essere facilmente interrotte mediante lo schiacciamento del tubo di piombo o mediante chiusura di saracinesche. E' vietato incassare le tubazioni nei muri o chiuderle in vani anche se ispezionabili o ventilati. Quando una conduttura debba essere in parte incassata per l'attraversamento di un muro dovrà in tutta la parte non ispezionabile essere senza giunti ed inguainata in un secondo tubo, che, nel caso di tubo perimetrale di un edificio dovrà essere aperto verso l'esterno e sigillato verso l'interno. Per gli impianti di gas di petrolio liquefatto valgono le prescrizioni di cui al precedente Art.34.

38.8.5.2.ACQUA POTABILE = Ogni alloggio e ogni edificio dovrà essere fornito di acqua potabile in modo proporzionale all'uso, proveniente dall'acquedotto comunale, o dove non esista, da un particolare impianto di sollevamento. L'acqua prelevata da pozzi privati dovrà risultare pura e potabile dall'analisi dei laboratori d'igiene competenti e dal giudizio del medico provinciale sovrintendente al laboratorio di analisi. Gli impianti per la distribuzione interna agli edifici dovranno essere costruiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del Regolamento per il servizio di acqua potabile.

38.8.5.3.ENERGIA ELETTRICA = Tutti i nuovi alloggi dovranno essere dotati di impianto di energia elettrica per l'illuminazione e per gli elettrodomestici. L'impianto dovrà essere interamente incassato e con l'attacco a terra per ogni presa di corrente. L'impianto dovrà essere eseguito secondo le norme C. E. I. e tutte le altre norme vigenti.

Ogni impianto dovrà essere dotato di interruttore generale. Gli interruttori ed i quadri non possono essere installati in ambiente dove sussista pericolo d'incendio. Nelle centrali termiche l'interruttore generale del quadro del bruciatore deve essere installato all'esterno del locale.

38.8.5.4. ANTENNE TELEVISIONE = Nelle nuove costruzioni con più di 4 alloggi è vietato installare antenne televisive esterne se non centralizzate.

38.8.5.5. AMBIENTI PER IMPIANTI TECNICI = I locali con caldaie per impianti centralizzati, per centrali di condizionamento e per deposito di combustibili devono essere in locali distinti direttamente accessibili dall'esterno e comunicanti solo con esterno. Fatte salve diverse disposizioni di Legge in materia, i muri d'ambito di questi locali devono essere in muratura di mattoni pieni da due teste o in calcestruzzo di 20 centimetri. La porta di questi locali deve essere resistente al fuoco, apribile verso l'esterno e con molla di chiusura automatica. L'accesso al locale deposito di combustibile liquido deve essere un pavimento a vasca per il contenimento di tutto il liquido contenibile nei serbatoi. All'esterno del locale caldaie ed in posizione di facile manovra sarà posta una saracinesca di intercettazione della condotta di alimentazione del carburante. Vanno in ogni caso tenute presenti tutte le norme di sicurezza della direzione generale del servizio antincendio del Ministero dell'Interno.

38.8.5.6. *Nell'ambito delle zone classificate come "A" dallo strumento urbanistico generale, i limiti di cui al secondo comma dell'art. 889 del Codice Civile, sono ridotti a 0,20 metri. Nel caso di muro divisorio con altra unità abitativa le tubazioni d'acqua pura o lurida, del gas e simili e loro diramazioni, dovranno essere adeguatamente isolate e coibentate per ridurre rumori molesti entro i limiti previsti della vigente normativa di settore.*

38.8.5.7. *Con esclusione delle zone classificate come "A" dallo strumento urbanistico generale, in tutte le rimanenti zone od ambiti territoriali omogenei, nelle nuove costruzioni a destinazione residenziale e produttiva deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità immobiliare. Per i fabbricati produttivi di superficie lorda di pavimento superiore a 200 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.*

ART. 39
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FABBRICATI

- 39.1. I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici in modo che tutte le loro parti mantengono costantemente i requisiti di igiene e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti, e rispondano alle esigenze del decoro cittadino.
- 39.2. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può ordinare il rinnovamento di intonaci e tinteggiature quando siano in condizioni tali da deturpare l'aspetto dell'edificio e pregiudicare il decoro dell'ambiente edilizio assegnando un termine per gli adempimenti da parte dei proprietari.
- 39.3. La manutenzione delle aree di proprietà private rimaste scoperte per essere destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, rimane a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione o acquisizione.
- 39.4. Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, può ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti sotto comminatoria della esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti, oltre le penalità previste dalle Leggi vigenti.

ART. 40
OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE
DI SPAZIO E SOTTOSUOLO PUBBLICO.

- 40.1. Gli spazi non possono essere occupati, nemmeno temporaneamente, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, come può accordarla dietro versamento della relativa tassa e quando ritenga che tale concessione non danneggi né l'igiene, né il decoro cittadino.
- 40.2. L'occupazione di tali spazi può avere carattere permanente purché lo consentano le esigenze di viabilità e le condizioni delle proprietà private: fatte salve le stesse condizioni, può essere consentito creare intercapedini coperte sotto il suolo stradale.
- 40.3. Sono vietati scavi e rotture di pavimenti di strade pubbliche, o aperte al pubblico transito, per qualsiasi opera, senza l'autorizzazione del Sindaco, in cui sono contenute le norme di esecuzione delle opere; tale autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione del documento, rilasciato dalla Tesoreria Comunale, dell'avvenuto versamento della relativa tassa e del deposito di garanzie. Il restauro del pavimento stradale, del marciapiede e dei manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione o per causa di questi, viene eseguito dall'Amministrazione Comunale, sotto la Direzione dell'Ufficio Tecnico a spese del titolare medesimo.

ART. 41
CANTIERE DI LAVORO:
SEGNALAZIONI, RECINZIONI, ILLUMINAZIONI.

41.1. Per opere soggette a concessione in ogni cantiere di lavoro deve essere apposta una tabella con le seguenti indicazioni:

- a) Nome e cognome del proprietario committente ed eventualmente l'Amministrazione. Pubblica interessata ai lavori.
- b) Nome e cognome e qualifica dell'assistente.
- c) Impresa assuntrice.
- d) Nome e cognome, e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori.

41.2. Ogni cantiere deve essere recintato decorosamente e dotato di latrine; le recinzioni devono, essere dotate in ogni angolo di luci rosse visibili a media distanza, mantenute accese durante l'orario della illuminazione stradale. Le porte del cantiere, apribili verso l'interno, devono essere munite di serrature per assicurare la chiusura del cantiere nelle ore di sospensione dei lavori.

41.3. Il Sindaco può concedere la esecuzione dell'obbligo della recinzione del cantiere quando tale recinzione possa recare ostacolo al pubblico transito. L'esecuzione non solleva comunque il responsabile del cantiere dall'obbligo di apporre idonee segnalazioni luminose per avvertire i passanti del pericolo.

ART. 42
PONTI E SCALE DI SERVIZIO.

- 42.1. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste con le migliori regole della arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. Le impalcature dei ponti e delle andature debbono essere munite, a mo' di riparo, di manocorrente o barriera solida fissa all'altezza di un metro circa dall'impalcatura; tali difese devono essere collocate anche in tutte le parti ove possa esservi pericolo. Le impalcature devono essere munite, in ogni caso, di uno zoccolo di riparo aderente al tavolato di altezza sufficiente e comunque non inferiore a 20 centimetri. I traversoni devono essere solidamente ancorati nella muratura e collegati con i ponti di servizio. E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.
- 42.2. In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, il Sindaco può ordinare l'immediato sgombero del ponte e la rimozione delle assi ritenute pericolose per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.
- 42.3. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscono la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

ART. 43
DEMOLIZIONI, SCARICHI, USO DI ACQUE PUBBLICHE

- 43.1. Nelle opere di demolizione i materiali devono essere incanalati in condotti chiusi ed ammassati nell'interno del cantiere per essere poi trasportati agli scarichi pubblici. Durante tali operazioni si deve evitare il sollevamento eccessivo di polvere mediante opportune bagnature del materiale.
- 43.2. I luoghi per scarichi pubblici sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario; di essi è data indicazione nella licenza rilasciata dal Comune. I materiali scaricati devono essere sistemati e spianati in modo da non determinare cavità ed ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.
- 43.3. E' vietato senza speciale permesso del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o correnti di fossi e canali pubblici nonché deviare, impedire o comunque intralciare il normale flusso di questi ultimi.

ART. 44
RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DELLE OPERE

- 44.1. L'assuntore dei lavori e l'assistente hanno piena responsabilità della idoneità dei lavori; è compito quindi dell'assuntore dei lavori di ricercare tutti gli accorgimenti per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano pervenire dalla esecuzione delle opere.
- 44.2. Il Sindaco può far controllare dai suoi funzionari la osservanza delle norme relative alla esecuzione delle opere.
- 44.3. Dopo l'esecuzione delle opere il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, recinzioni, ecc. , rendendo così libero da ogni ostacolo il suolo pubblico. Nel caso che il proprietario interrompa per qualsiasi motivo la esecuzione delle opere, è obbligato a fare eseguire tutti quei lavori ritenuti indispensabili dal Comune, per eliminare scontri e pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, e per assicurare la stabilità delle parti costruite. In caso di inadempienza il Sindaco vi provvede d'Ufficio facendo assumere al proprietario le relative spese , restando salve le sanzioni previste dalle vigenti norme.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 45
OSSERVANZA DELLE PRESENTI NORME

- 45.1. Sono soggetti alle presenti norme tutti i lavori non ancora iniziati alla data della sua entrata in vigore, anche se le relative concessioni siano state accordate precedentemente.
- 45.2. Per i lavori già iniziati in base a concessioni ottenute in precedenza si deve provvedere alla loro ultimazione completandoli entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

ART. 46
SANZIONI ED AMMENDE

- 46.1. Salvo quanto stabilito dalle Leggi sanitarie per la contravvenzione alle norme del Regolamento locale d'Igiene, in caso di inosservanza delle presenti Norme si applicano: le sanzioni previste dagli Art.41/ter. , della Legge n° 1150 del 17 agosto 1942 modificata ed integrata dagli Articoli 13 e 15 della Legge 6 agosto 1967 n° 765; i provvedimenti di cui all'Art.32 della stessa Legge n° 1150.
- 46.2. Per le opere eseguite senza concessione di costruzione o in contrasto con questa, ovvero non rispondenti alle prescrizioni delle presenti Norme si applica quanto stabilito dall'Art.26 della Legge 17 agosto 1942 n° 1150 modificato ed integrato dall'Art.6 della Legge 6 agosto 1967 n° 765, nonché quanto prescritto negli Articoli 15 e 17 della Legge 28/2/77 n° 10.
- 46.3. Ai contravventori delle prescrizioni di cui all'Art.41 e all'Art.40 della Legge Urbanistico Regionale n° 51 si applicano le sanzioni previste dall'Art.46 della medesima Legge; violazioni alle prescrizioni sul taglio dei boschi e alla utilizzazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.27 della Legge Reg. , 8/4/1976 n° 8.

ART. 47
ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI ALLE PRESENTI NORME

- 47.1. Le opere di adeguamento alle presenti Norme in edifici esistenti e la rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico, quali ad esempio gradini, sedili, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, ecc. , devono essere prescritte ove non siano urgenti, in occasione di restauri degli edifici interessati.

ART.48
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 48.1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti Norme, per tutti gli edifici esistenti confinanti con spazi pubblici si deve provvedere alla posa dei canali di gronda e dei tubi di scarico delle acque pluviali. Entro tre anni dallo stesso termine potranno essere previste, modificate od eventualmente revocate tutte le concessioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico elargite in base alle precedenti disposizioni.

ART. 49
RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

- 49.1. Sono validi, a tutti gli effetti, gli Articoli dei Regolamenti d'Igiene per tutte le parti che non siano in contrasto con le presenti Norme, sulle quali hanno carattere prevalente le Norme di attuazione del P.R.G.C.

ART. 50
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai sensi dell'Art.31 della Legge 5/8/1978 n° 457, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) Interventi di manutenzione straordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; in particolare vengono così definiti:
- 1- demolizione o ricostruzione parziale o totale delle pavimentazioni esterne di ogni tipo;
 - 2- demolizione o ricostruzione parziale o totale dei pavimenti e degli intonaci interni e loro coloritura;
 - 3- rinnovamento e sostituzione di infissi interni ed esterni;
 - 4- impianti accessori di servizio quali: illuminazione, riscaldamento, ventilazione, ascensori ed opere inerenti, sempre che non comportino nuovi volumi tecnici;
 - 5- rimaneggiamento (rimeschiatura) del manto di copertura, in coppi o altro materiale, delle costruzioni.

Tali interventi devono, in ogni caso, essere effettuati nel rispetto e nel mantenimento di ogni manufatto avente particolare pregio storico- artistico- ambientale; a tale scopo, prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione in edifici dichiarati "storico- monumentali- ambientali" nello strumento urbanistico vigente, deve essere inviata comunicazione scritta al Comune che potrà provvedere a fare effettuare opportuni sopralluoghi.

- b) Interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

in particolare vengono così definiti:

- 1- apertura, chiusura o modificazione di esistenti porte interne ed esterne, nonché di finestre;
- 2- rivestimenti e coloriture di prospetti esterni;
- 3- rifacimento di solai di calpestio e di coperture fatiscenti, da effettuare senza modifica delle quote di imposta e delle destinazioni d'uso;
- 4- formazione o demolizione di tramezze interne sempre che le opere richieste non comportino modifiche alle destinazioni d'uso e accorpamenti delle attuali unità d'uso;
- 5- realizzazione e/o integrazioni dei servizi igienico- sanitari e tecnologici;
- 6- opere accessorie che non comportino, in ogni caso, alterazione dei volumi e delle superfici delle unità immobiliari, quali: recinzioni, sistemazioni esterne, scale di sicurezza, ecc.

Data l'entità di variazione tipologica e ambientale che i suesposti interventi possono comportare, la richiesta di autorizzazione, di cui all'Art.48 della Legge n° 457/1978, dovrà contenere ogni esauriente elemento di descrizione (scritta, grafica progettuale, fotografica, con campionature, ecc.) idonea a definire l'intervento in ogni sua parte. In particolare, entro il termine di Legge di cui al citato Articolo, il Sindaco potrà, in relazione all'importatura dell'intervento e della costruzione, richiedere una integrazione degli elementi di descrizione presentati; la presentazione di un progetto è obbligatoria (ad esclusione degli interventi di cui al suesposto punto 2) per gli edifici dichiarati "storico- monumentali- ambientali" nello strumento urbanistico generale vigente.

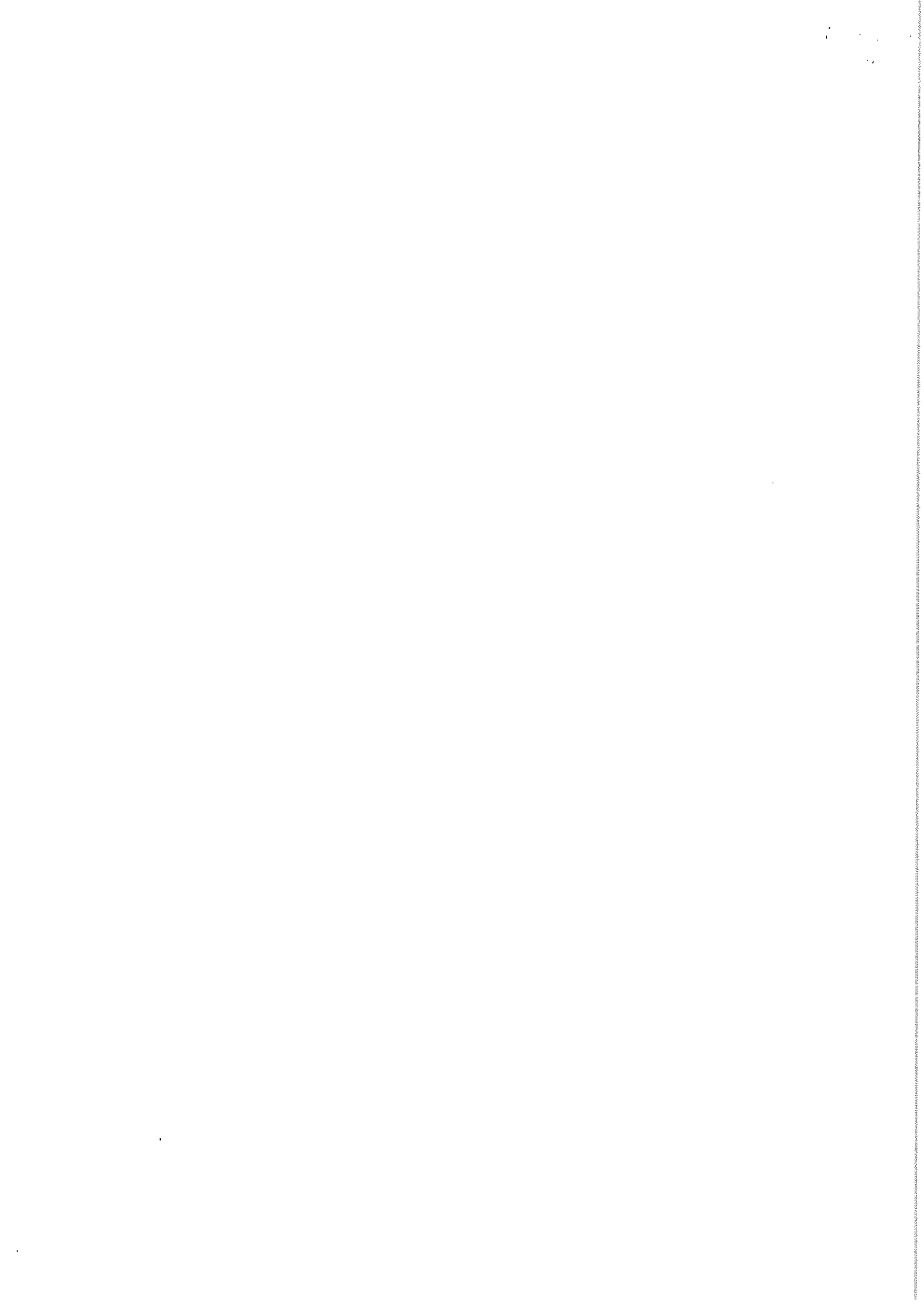
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'Organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

- c) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

ART.51

ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME

- 51.1. Le presenti norme entrano in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Decreto di approvazione degli Organi Regionali e sostituiscono ogni altra regolamentazione Comunale in materia, che, qualora il vigente Programma di Fabbricazione non sia stato sostituito dall'entrata in vigore del P.R.G.C. , deve intendersi abrogata solo per le parti in contrasto con le presenti prescrizioni.
- 51.2. La pubblicazione all'Albo Pretorio deve avvenire entro trenta giorni dalla data del Decreto di Approvazione.



Allegato A) al regolamento Edilizio Comunale

Rivarolo Mantovano Piano Generale dell'arredo urbano Prontuario del colore

dott. Noris Zuccoli

elaborazioni grafiche Paolo Olivari

dott. noris zuccoli
via g. chiassi, 38 - mantova
tel. 0376/36.49.20

20.5.96



Allegato A) al regolamento Edilizio Comunale

Rivarolo Mantovano Piano Generale dell'arredo urbano Prontuario del colore

dott. Noris Zuccoli

elaborazioni grafiche Paolo Olivari

dott. noris zuccoli
via g. chiodi, 38 - mantova
tel. 0376/36.49.20

20.5.96



Coloriture

La finitura delle superfici edilizie esterne si completa usualmente con la coloritura. Essa è progettata per conferire e conservare qualità funzionali ed estetiche al parato intonacato.

L'operazione coloritura esterna prende in considerazione la struttura muraria rivestita d'intonaco e inoltre ogni articolazione e tutto quanto appare in condizioni di ricevere uno strato di materiale protettivo colorato.

L'assetto finito o completo dei prospetti mette in evidenza la **complessità** del sistema dei colori in edilizia; l'**importanza** di tale sistema nella determinazione dell'immagine singola di ciascun edificio; la **caratterizzazione** che l'insieme degli edifici colorati conferisce agli ambienti di appartenenza.

La coloritura degli intonaci viene realizzata almeno in tre forme fondamentali:

1. mediante **applicazione diretta** della tinta, a pennello, a cencio, con altro mezzo idoneo;
2. mediante applicazione della tinta sull'intonaco **a fresco**;
3. mediante **pre-coloritura** della malta destinata a formare lo strato finale o arricciatura (stabilitura) dell'intonaco.

La tinta da applicarsi all'intonaco, sia asciutto o fresco, si prepara con latte di calce, terre naturali colorate ed eventualmente fissativo (scelto fra prodotti efficaci di qualità garantita (per esempio: Primal AC 33 in soluzione acquosa, aggiunto in ragione del 4% in peso della massa di calce da impiegare per la presentazione della tinta).

Anche la pre-coloritura della malta per lo strato finale, avviene con l'impiego di terre naturali colorate, e fissativo in quantità dimezzata.

La coloritura degli edifici la cui sostanza materiale e formale rimanda agli schemi dell'edilizia tradizionale, è da eseguirsi preferibilmente a calce, base che d'altra parte dovrebbe essere comune al sottostante intonaco.

L'uso di coloriture mediante altri materiali o composti comunque differenti da quelli a calce, è prevedibile e consentibile purché avvenga in occasioni idonee o su forme adeguate.

Si pensa alle coloriture con prodotti a base di silicati di potassio, i quali richiedono che il supporto (intonaco a malta anche non esclusivamente a calce) sia esente da umidità e ben mondato da residui di coloriture precedenti.

I colori al silicato non sono sostituti dei colori a calce e terre, tuttavia il loro impiego può venire adottato disinvoltamente purché siano rispettate alcune norme: il composto sia diluito di $\frac{1}{5}$ – $\frac{1}{4}$ in più rispetto alle indicazioni di fabbrica del prodotto; sia applicato a velatura (due strati, il primo dei quali di colore biancastro o comunque assai tenue rispetto al tono di colore finale voluto); l'operatore sia un coloritore addestrato nell'uso di questi prodotti.

Ancora nell'edilizia storica, o vecchia o comunque di forma e sostanza tradizionale, sono da bandire le coloriture con l'impiego di prodotti di sintesi, lavabili, al quarzo ed altri composti.

Sono al contrario accettabili taluni prodotti confezionati "pronti per l'uso", quando il produttore ne garantisca la base di calce, la purezza degli altri ingredienti, la traspirabilità dello strato; e questo sia applicabile a pennello o a cencio, a frattazzo o a spatola.

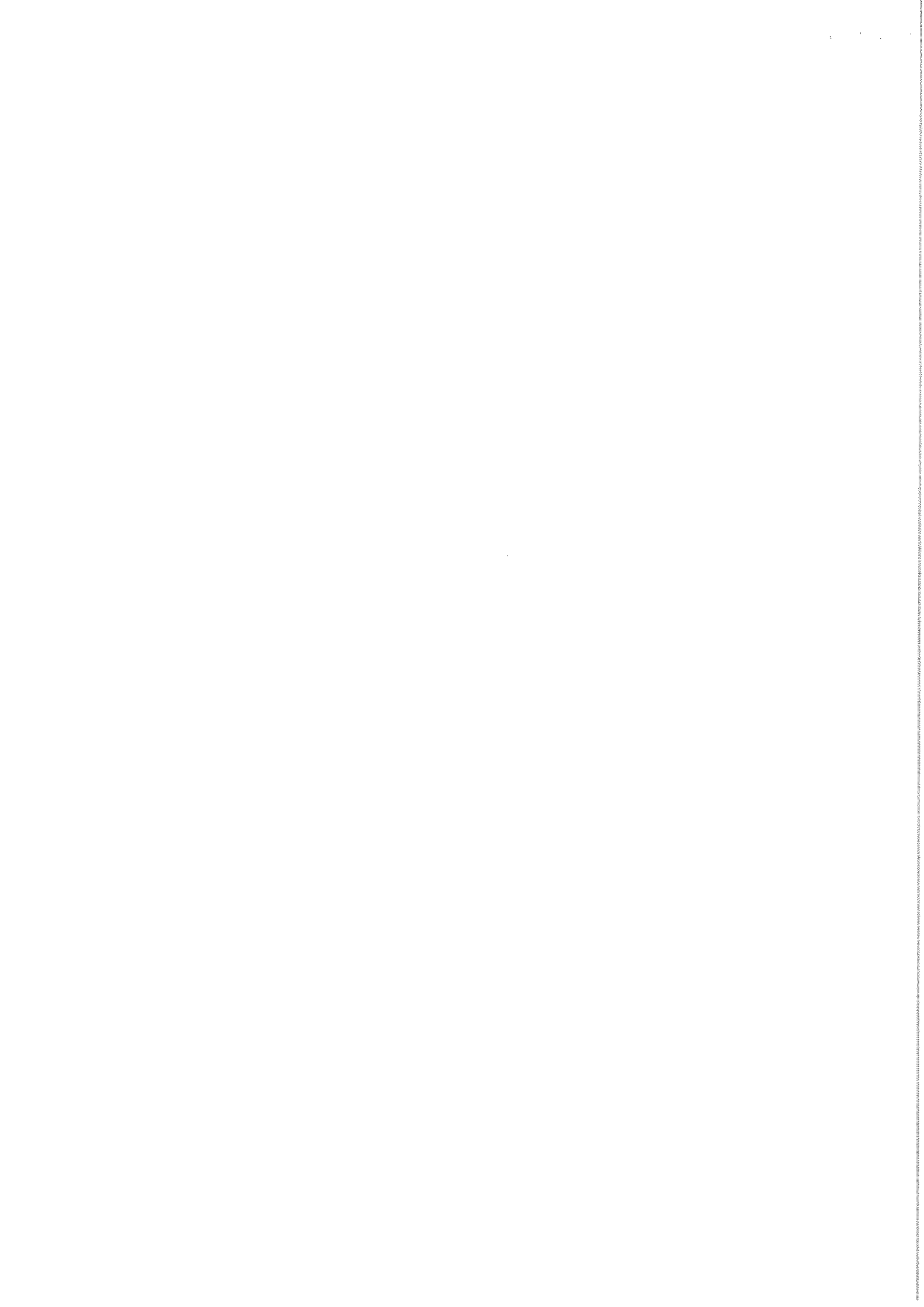
La definizione dei colori da attribuire ad un prospetto può procedere secondo considerazioni generali e particolari, del prospetto nel suo assieme e delle parti di questo.

Considerazioni generali:

- ciascuna struttura, parte o elemento del prospetto, attende coloritura di tono adeguato;
- l'accostamento di colori diversi deve avvenire con pertinenza e tenendo conto delle coloriture adiacenti.

Considerazioni particolari:

- le coloriture precedentemente conferite al prospetto e alle sue parti si ricercano mediante esplorazioni stratigrafiche, per conoscenza e raffronto dei valori espressivi del passato con l'assetto attuale del prospetto;
- si confronta lo schema formale del prospetto con gamme di colorazione possibili;
- i prospetti si colorano secondo completezza del corpo edilizio e non secondo frammentazioni di proprietà.



La scelta dei colori può essere condizionata negativamente dall'ansia di ricorrere a quelli della "tradizione locale" che tuttavia è stata generalmente variabile, a seconda dei tempi, delle possibilità di reperimento dei materiali, delle condizioni economiche, degli avvenimenti e persino dei gusti e delle mode culturali.

In fatto di colori, l'esigenza più incidente la esprime il disegno, l'assetto, l'ascendenza stilistica, la forma del prospetto e –immediatamente dopo– la tendenza espressiva del costruito filtrata attraverso la conoscenza storica della sua presenza.

Inoltre, dobbiamo rammentare che le colorazioni precedenti, spesso ancora visibili, si presentano in maniera più suggestiva che imitabile, per le alterazioni avvenute nella sostanza della materia, la cui sfumatura attuale di colore è irripetibile.

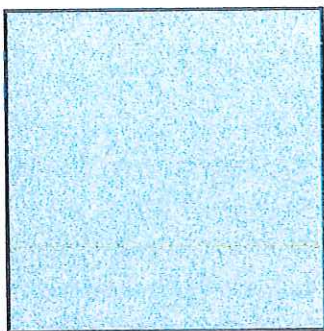
Delle sistemazioni coloristiche del passato, occorre soprattutto non trascurare la tensione concettuale: la reinterpretazione che inevitabilmente si fa dell'oggetto edilizio, non deve contraddirne il curriculum formale e semantico eventualmente riconoscibile.

Schema-base dei colori da impiegare sui prospetti di Rivarolo, secondo modi e occasioni differenti.

È stato determinato in seguito alle ricerche effettuate in loco in tempi recenti e dopo il vaglio di testimonianze e note storiche sull'uso diffuso di materiali e tecniche: dal campo pieno dei prospetti, ai serramenti, alle parti speciali come cornici, lesene, sfondati, inferriate, contorni e stuccature.

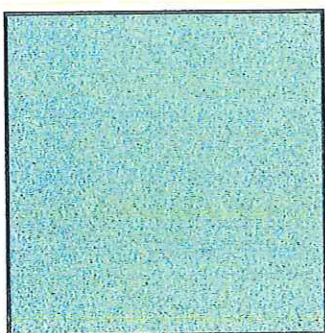
Si propongono otto colori dei quali si dà una descrizione interpretativa letteraria per gli accostamenti fattibili e due campionature, delle quali una a stampa e una su supporto tridimensionale. I risultati degli accostamenti sono affidati alla variabilità delle sfumature o tendenze d'ogni tinta e a alla resa differente di uno stesso colore a seconda del materiale con il quale viene realizzato (calce, olio, ecc.) e ciò in funzione della parte cui viene applicato (intonaco, legno, metallo, ecc.)

PARETI	SERRAMENTI	RILIEVI E SFONDATI
Azzurro " " " "	Grigio " " " "	Biancastro Grigiastro Beige
Verde " " " "	Beige/Nocciola " " " "	Biancastro Grigiastro Beige
Beige/Nocciola " " " "	Verde Grigio Nocciola	Biancastro Grigiastro Rosa
Mattone " " " "	Grigiastro Grigio Beige/Nocciola	Biancastro Grigiastro Beige
Rosa " " " "	Grigio Beige Verdino	Biancastro Grigio Beige
Paglierino " " " "	Verdino Beige/Nocciola " "	Biancastro Grigiastro Beige
Grigio " " " "	Beige/Nocciola " " " "	Biancastro Beige Rosato
Biancastro " " " "	Grigio Verdino Beige/Nocciola	Grigiastro Rosa Beige



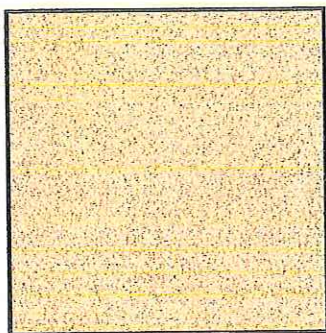
Azzurro

Tinta dal tono asciutto, lieve, e che tuttavia ben si nota già accanto ai toni del bianco. Non eccessiva come 'celeste' e in grado tuttavia di reggere anche colorazioni vicine robuste.



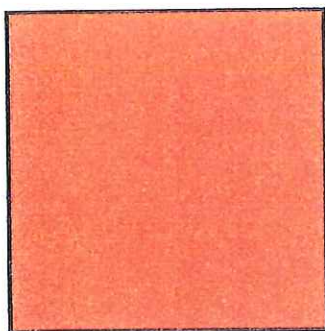
Verde

Nelle tonalità chiare ma non brillanti, la salvia e il muschio, adeguate ad accordarsi con i gialli, quanto coi rosa. Le tinte verdi possono essere definite 'verdino' e 'verdastro' a seconda della maggiore o minore 'precisione' o definibilità.



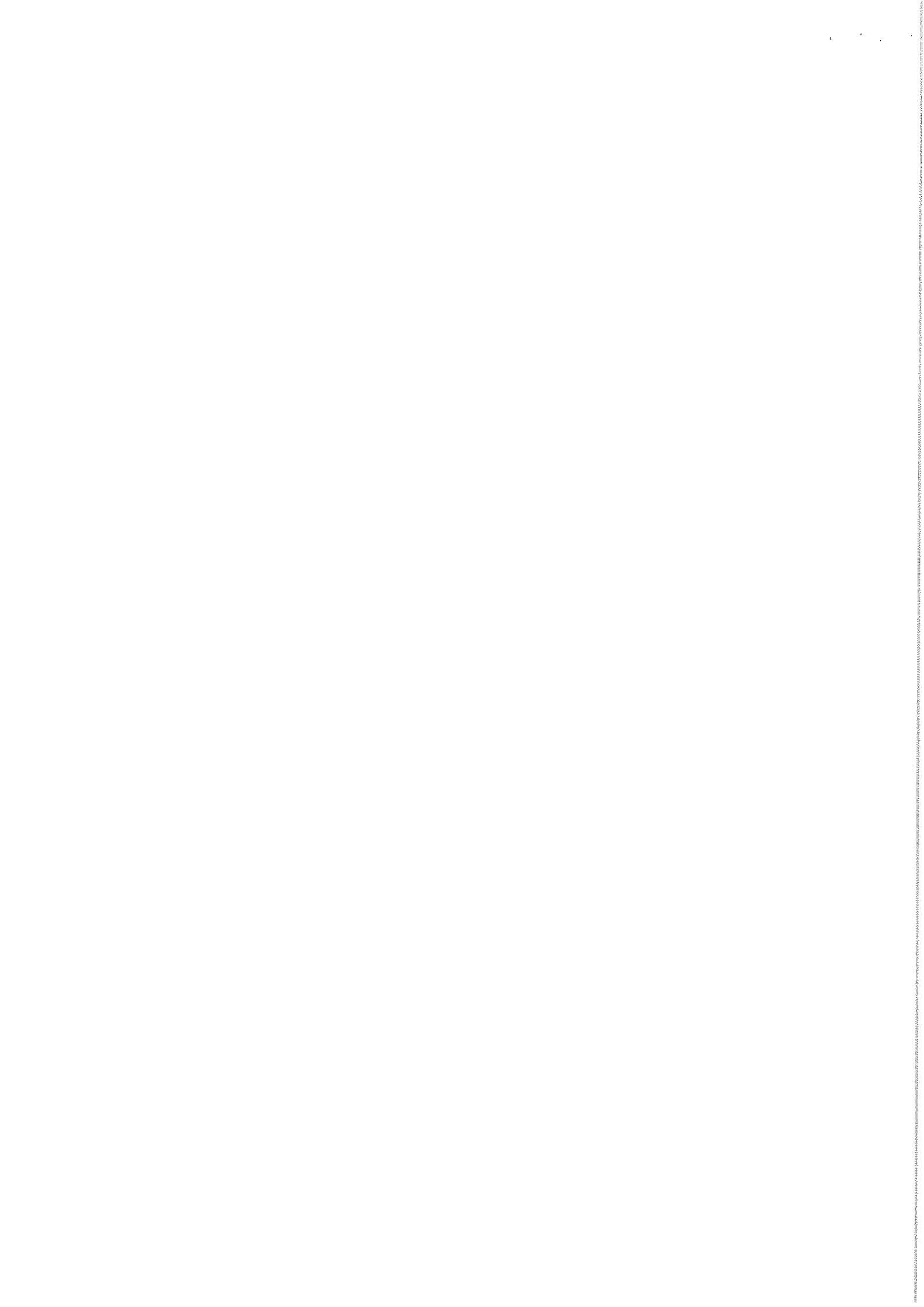
Beige-Nocciola

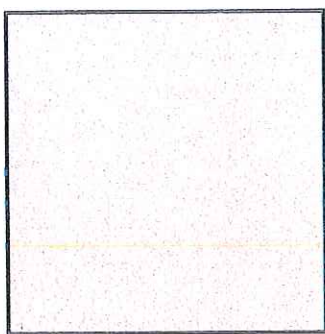
Colore delicato, dalle sfumature correnti dal sabbia ai toni variabili del latte-e-caffè. A seconda della dosatura dei componenti esprime tendenze preferenziali di accordo.



Mattone

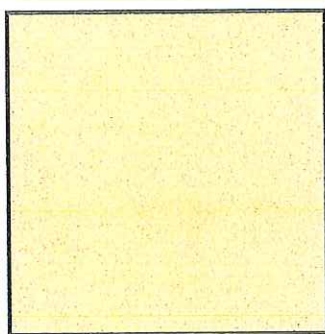
Comprende una gamma di toni che abbraccia numerose nuances dal colore della terracotta spaccata con venatura giallastra al più compatto tono del cotto fortemente rosato. È gradevole se chiaro e trasparente.





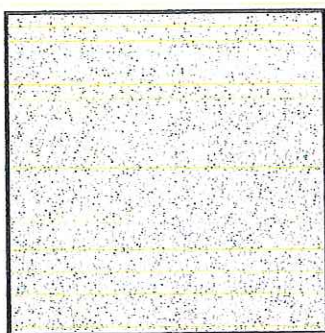
Rosa

Dal bianco appena contaminato al rosso, all'aranciato, al purpureo leggero. Idealmente ha il suo momento centrale fra il tono 'cipria' e il tono 'confetto'.



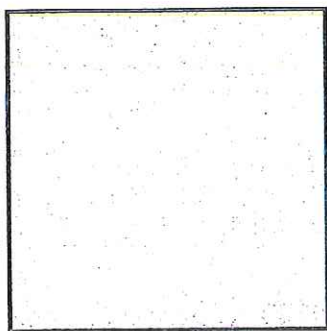
Paglierino

Il nome tende a identificare il giallo chiaro e spento della paglia (tratta dagli steli del frumento); toni dall'avorio carico in avanti.



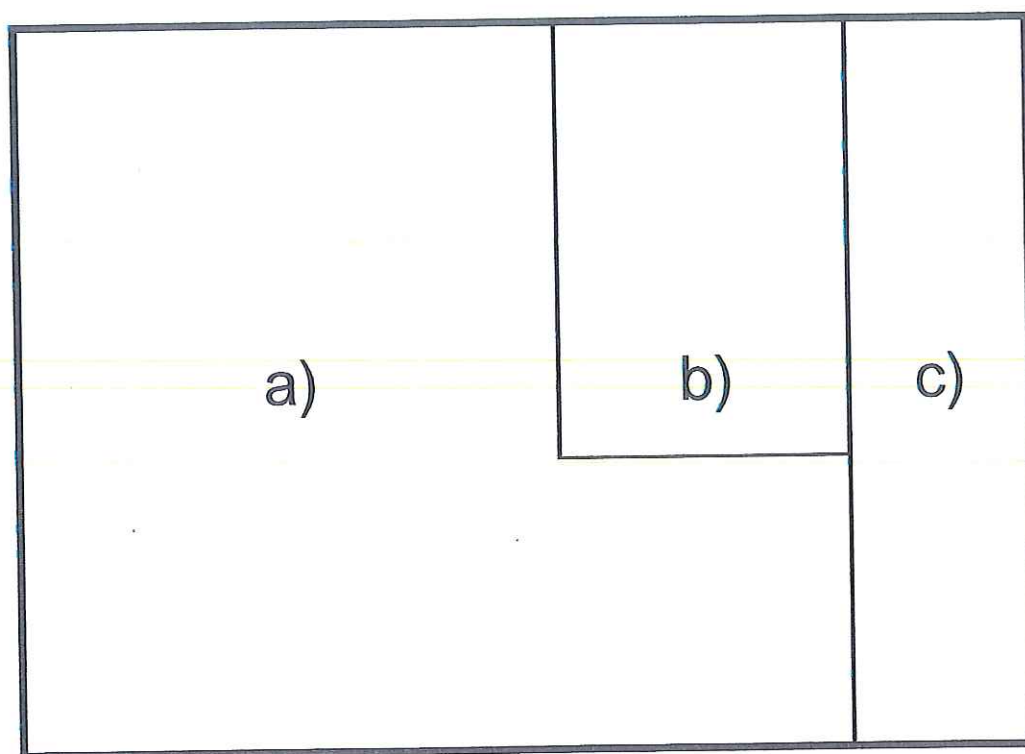
Grigio

Si pensa al 'fumo' bianco-e-nero, privo di tendenze azzurastre o verdastre ma a queste conducibile a seconda delle necessità di accordo. Il tono non è cupo ma fermo.

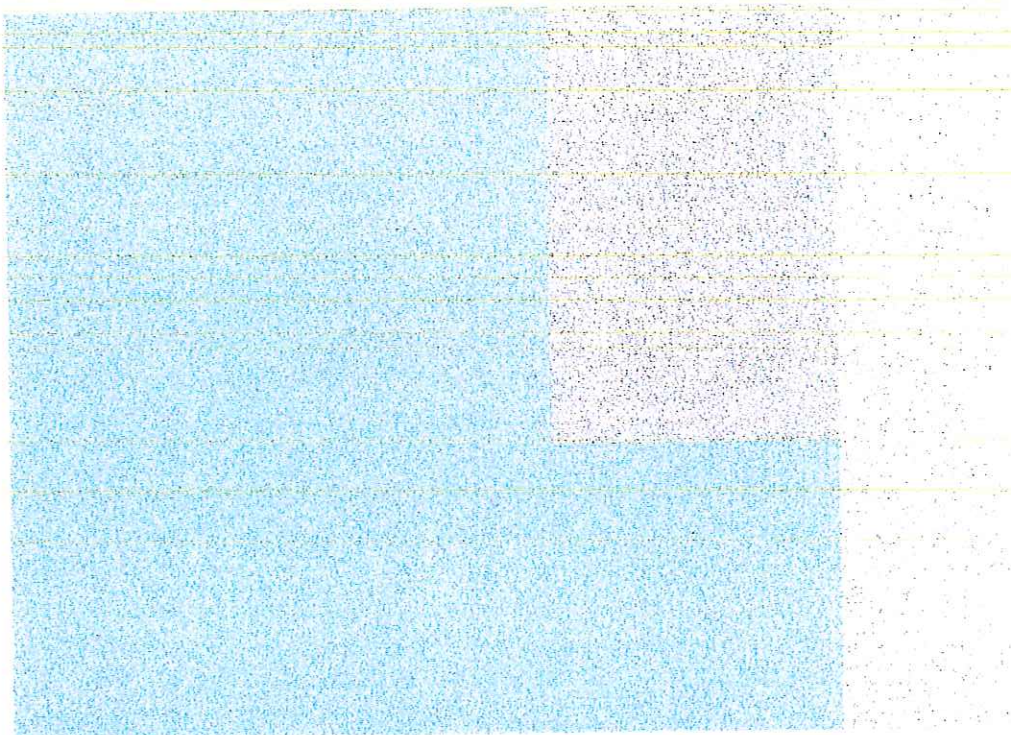


Biancastro

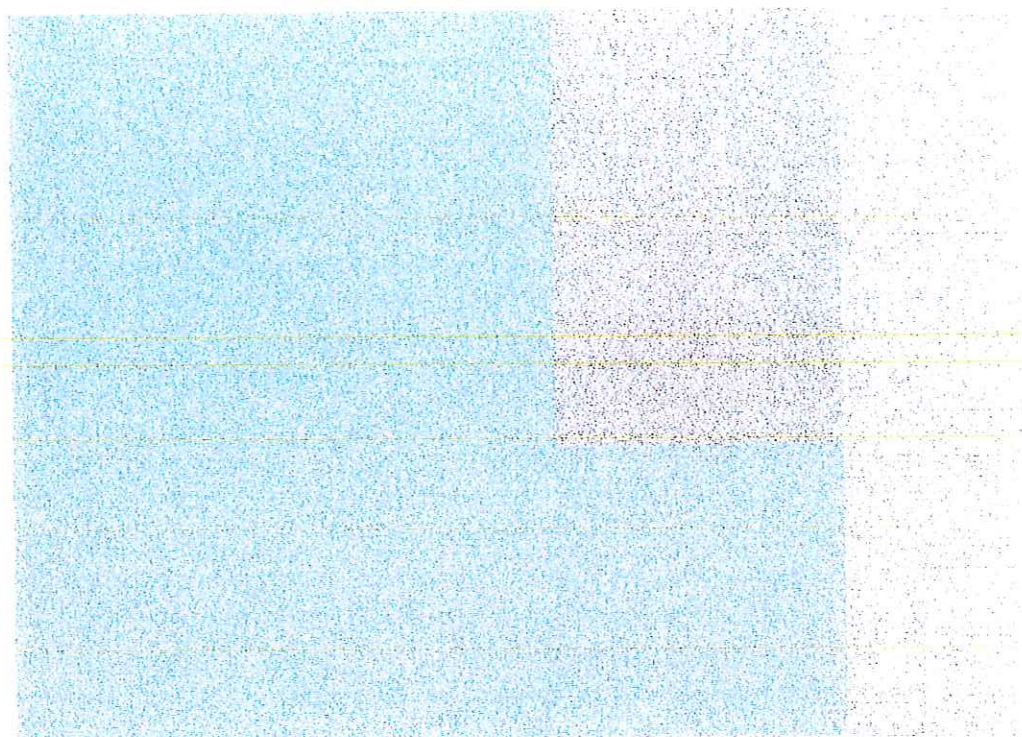
È il bianco 'sporcato', appena compromesso o tendente in forma lievissima al giallastro, al verdastro, al grigiastro, o altra tonalità lontana e quasi non leggibile superficialmente. In tal modo il biancastro generico, sarà accoppiabile a tanti colori, sia in forma principale che secondaria.



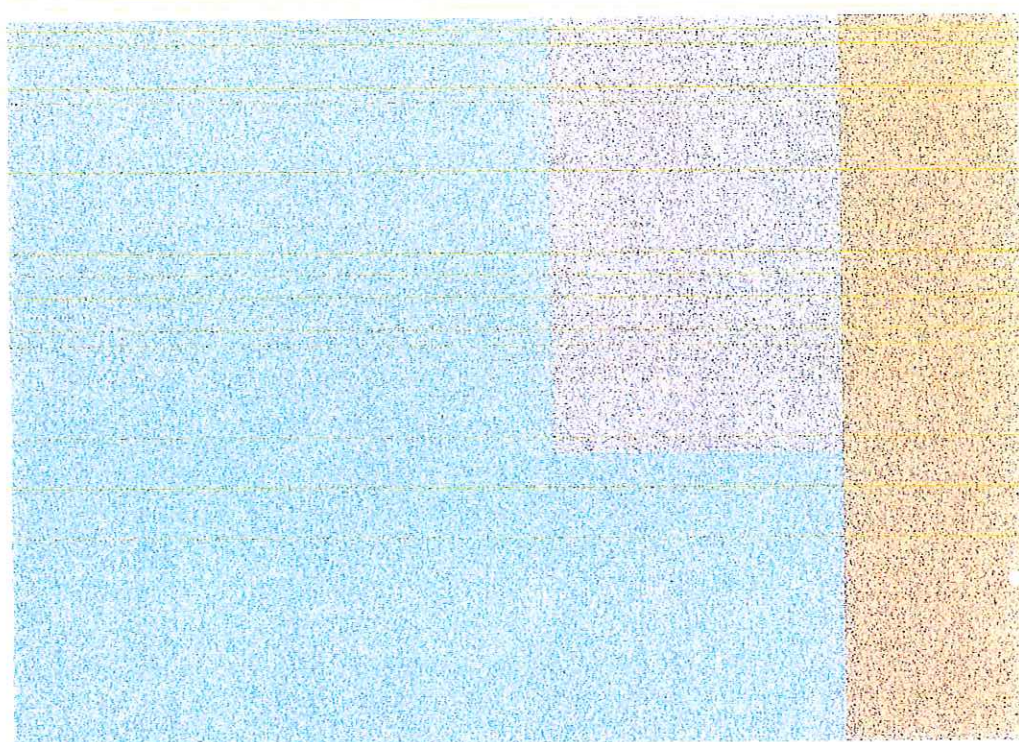
Legenda: a) Pareti; b) Serramenti; c) Rilievi e Sfondati



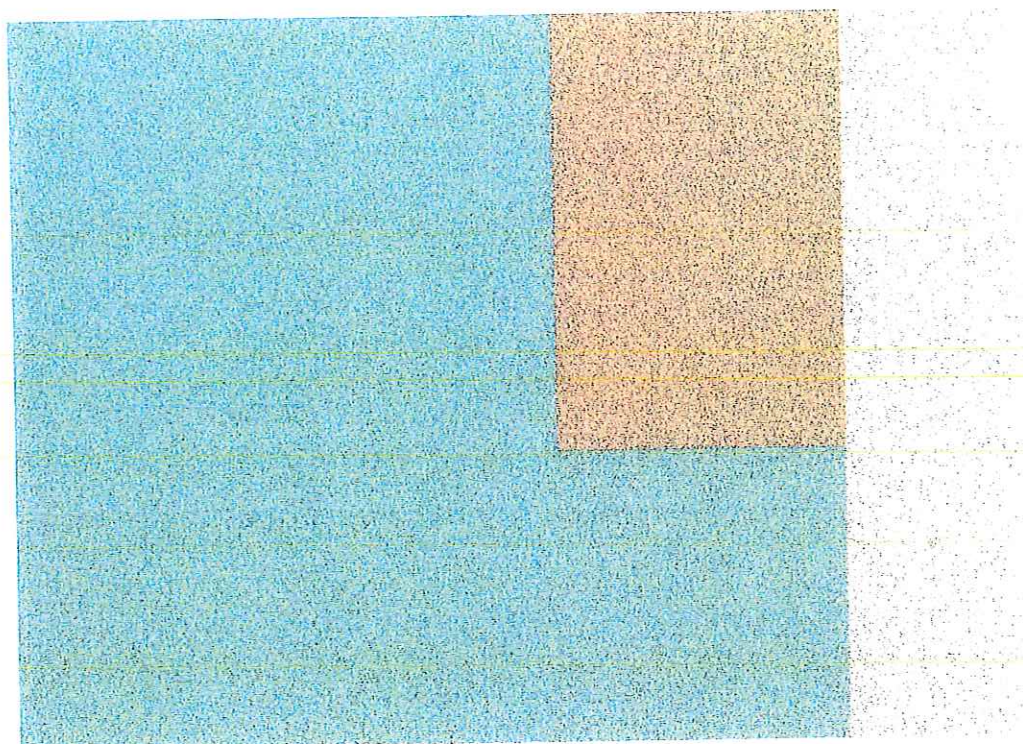
Schema 1a: Azzurro - Grigio - Biancastro



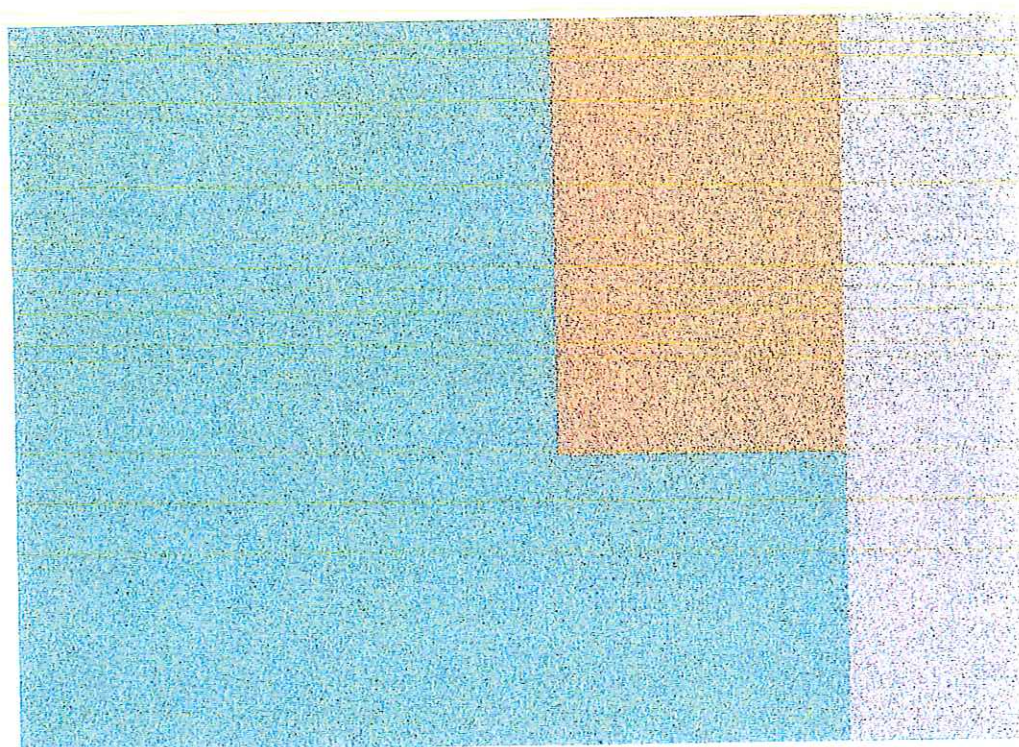
Schema 1b: Azzurro - Grigio - Grigiastro



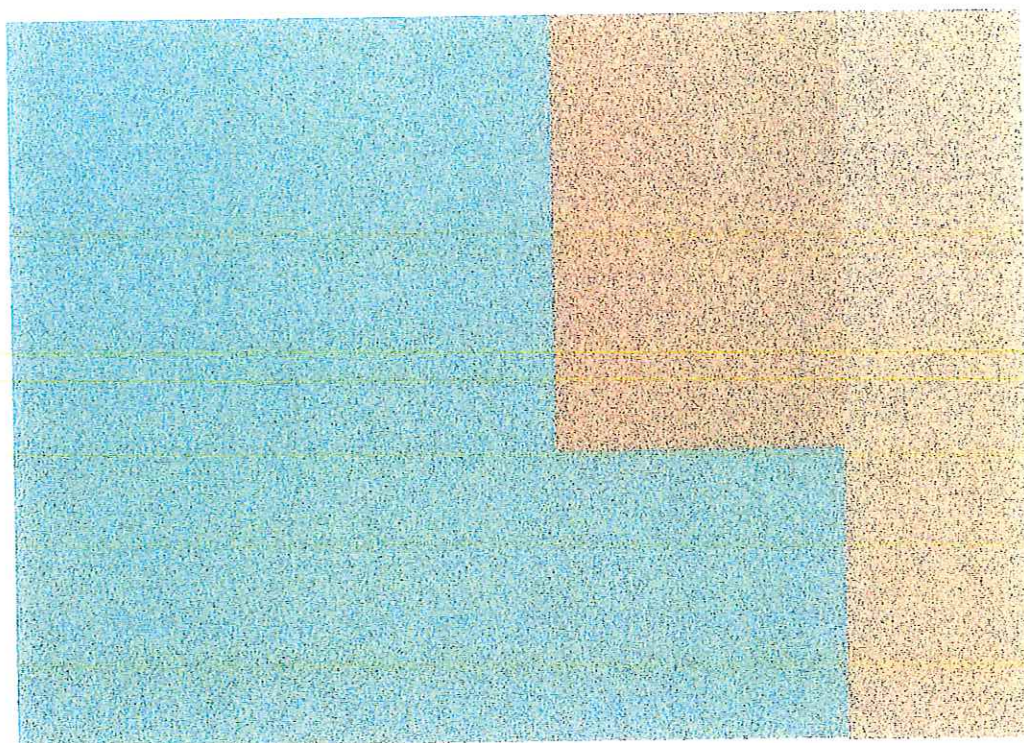
Schema 1c: Azzurro - Grigio - Beige



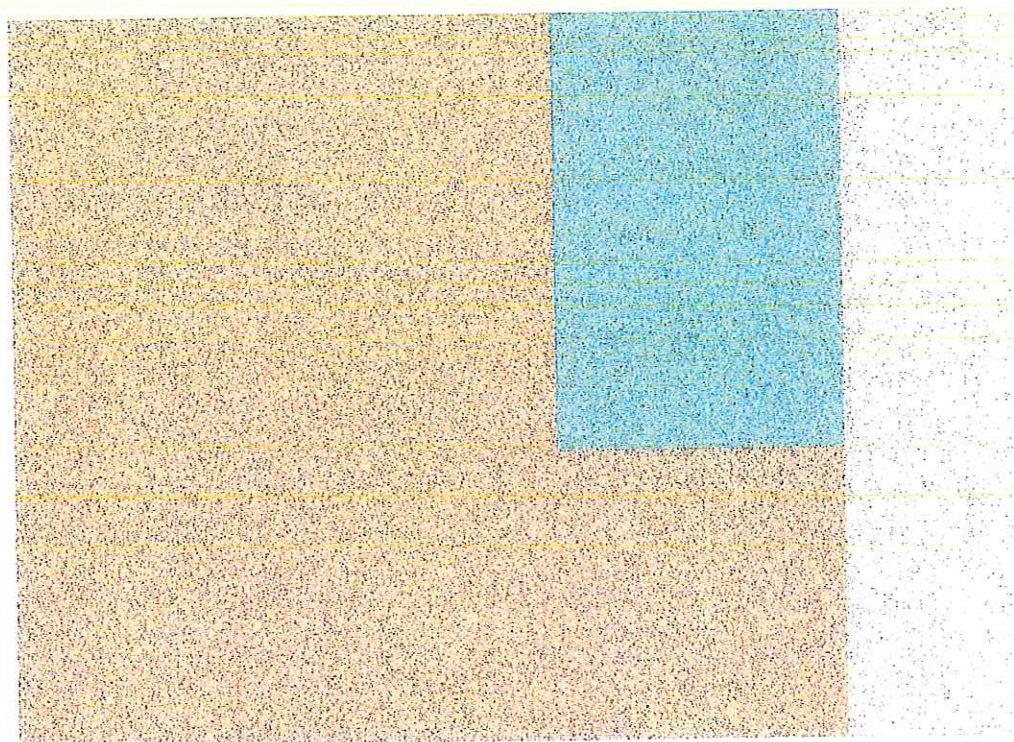
Schema 2a: Verde - Beige/Nocciola - Biancastro



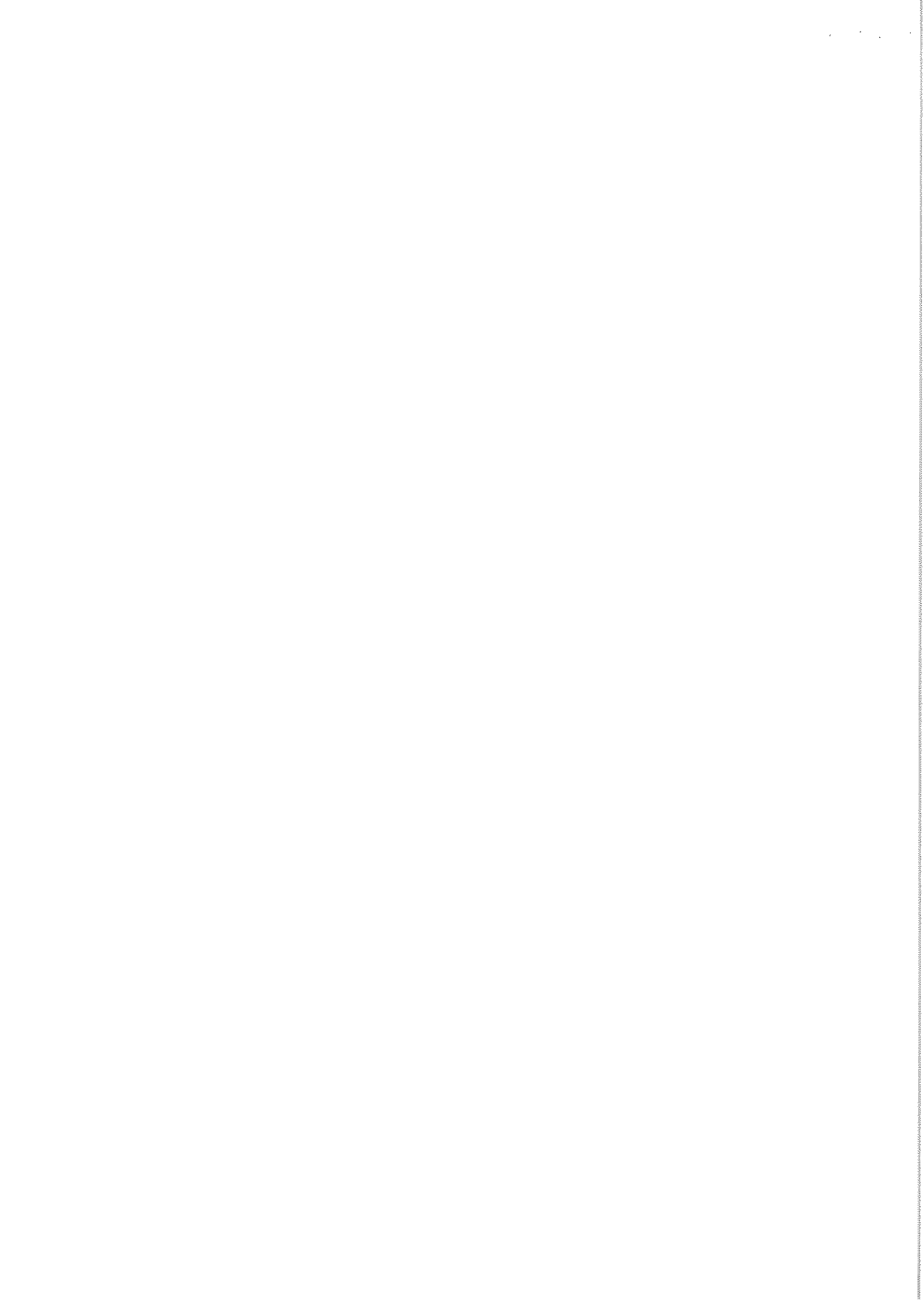
Schema 2b: Verde - Beige/Nocciola - Grigiastro

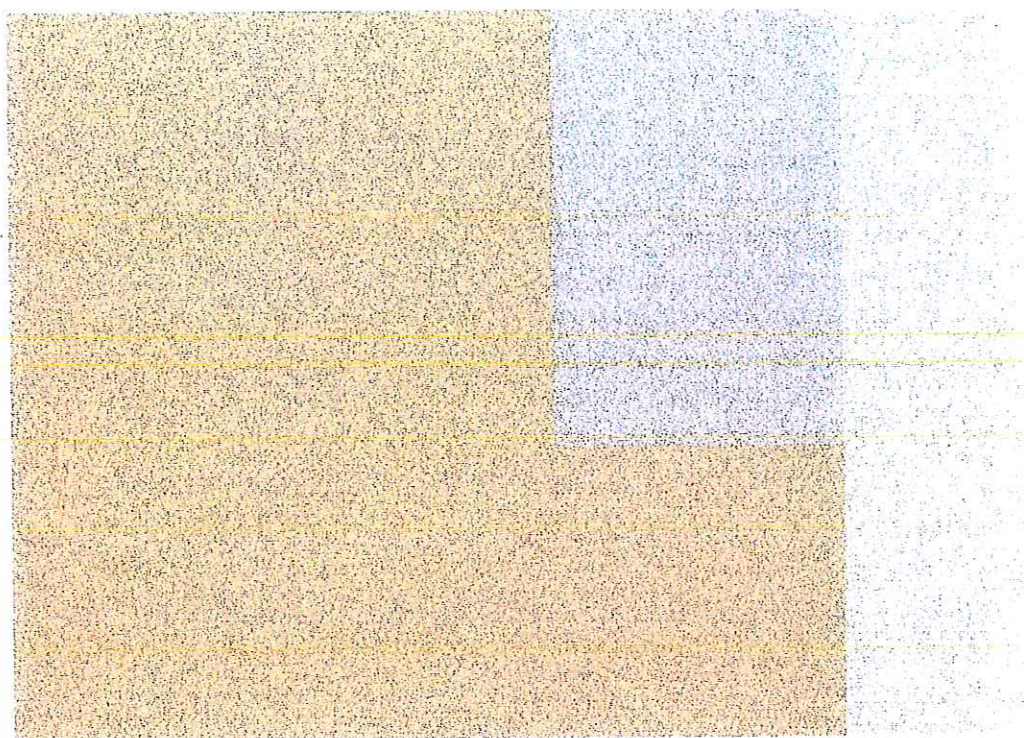


Schema 2c: Verde - Beige/Nocciola - Beige

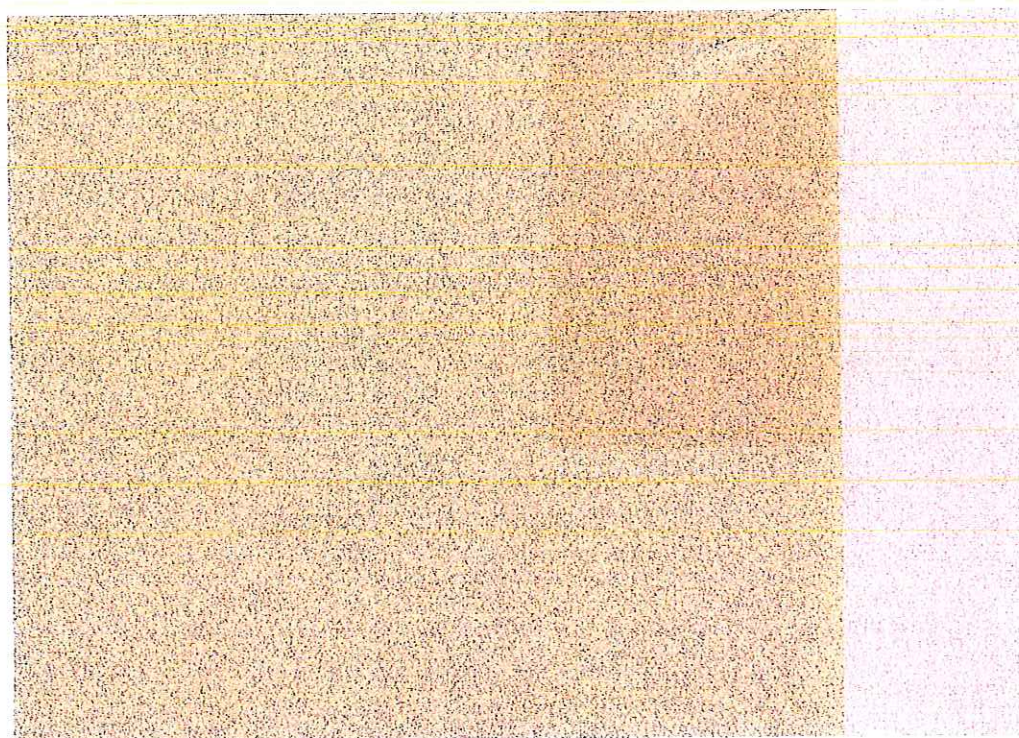


Schema 3a: Beige/Nocciola - Verde- Biancastro

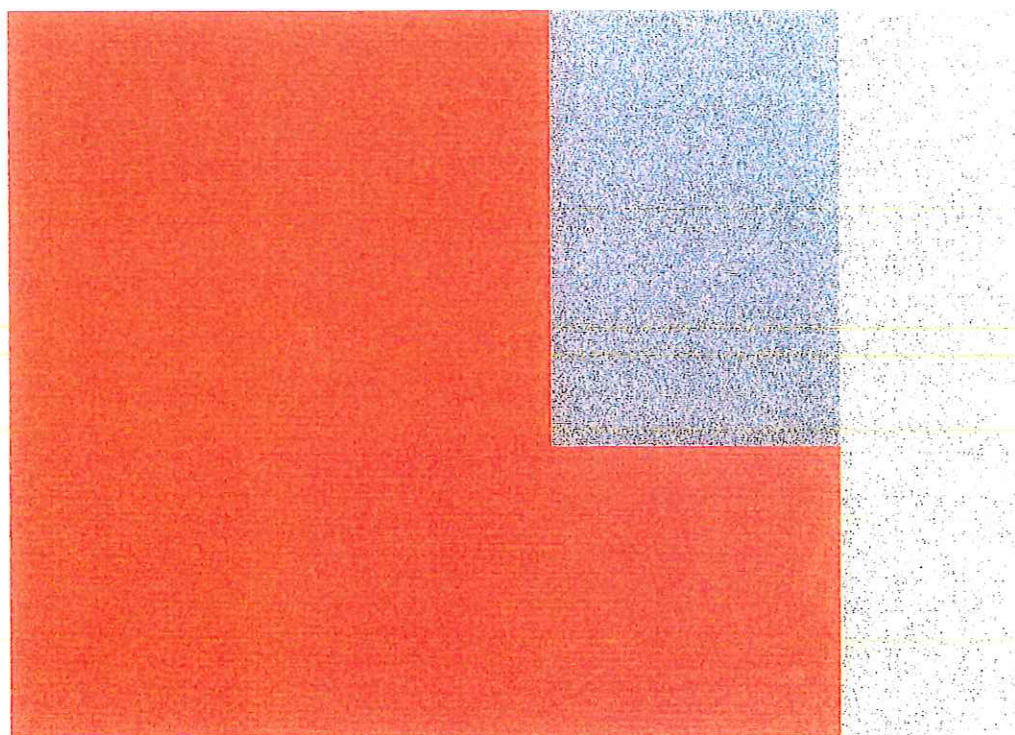




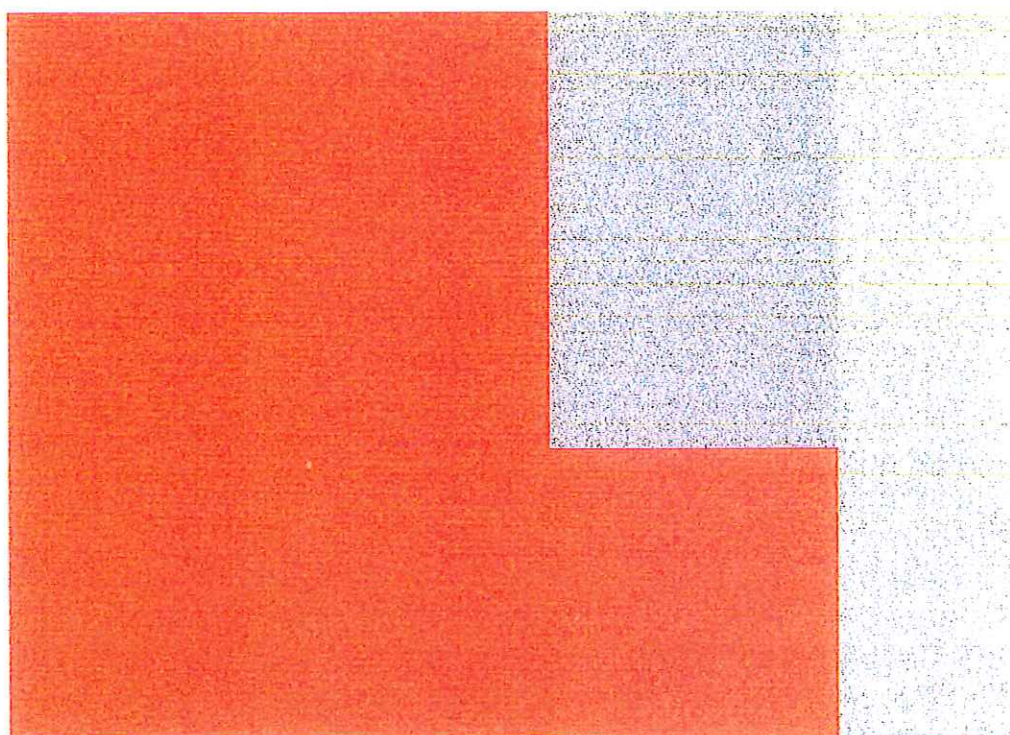
Schema 3b: Beige/Nocciola - Grigio - Grigiastro



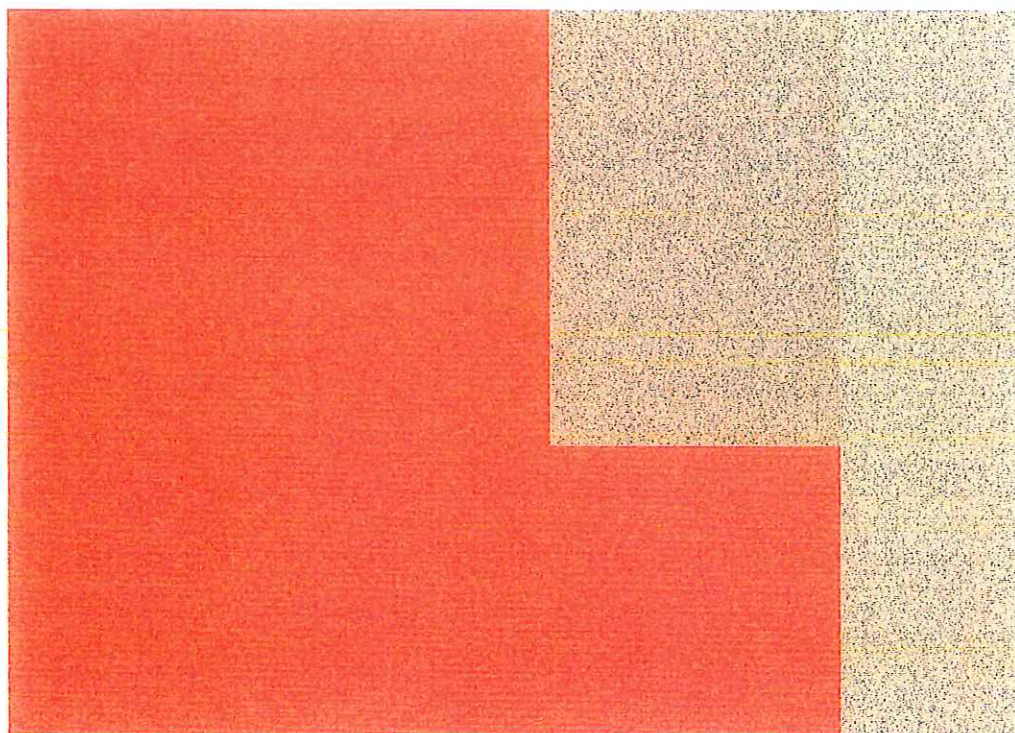
Schema 3c: Beige/Nocciola - Nocciola - Rosa



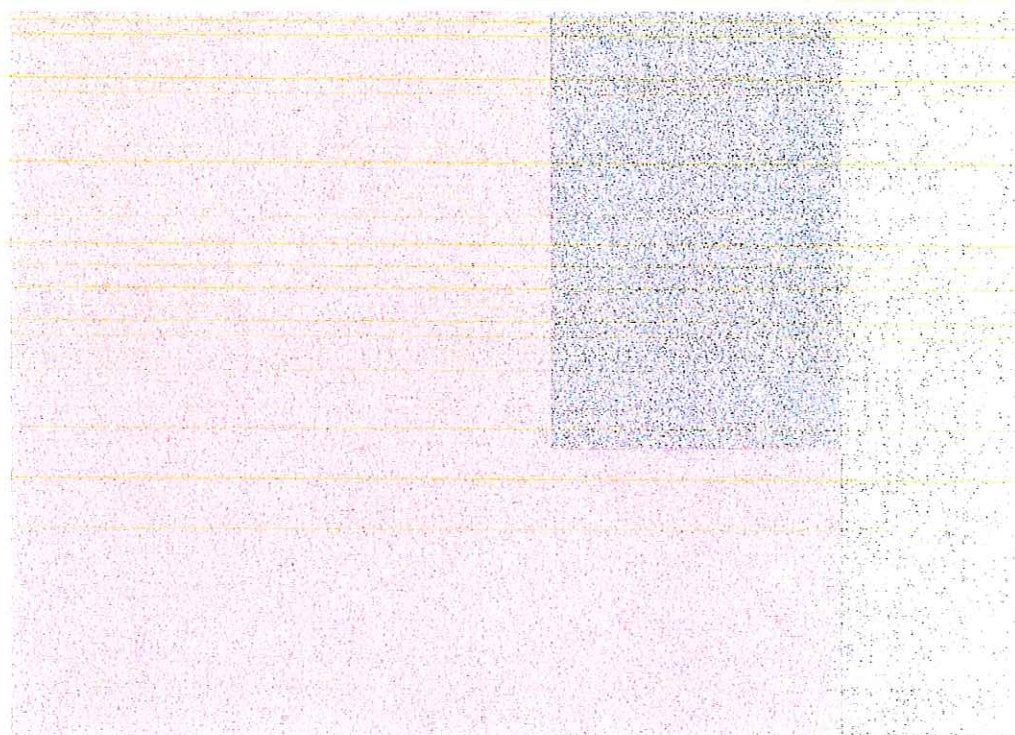
Schema 4a: Mattone - Grigiastro - Biancastro



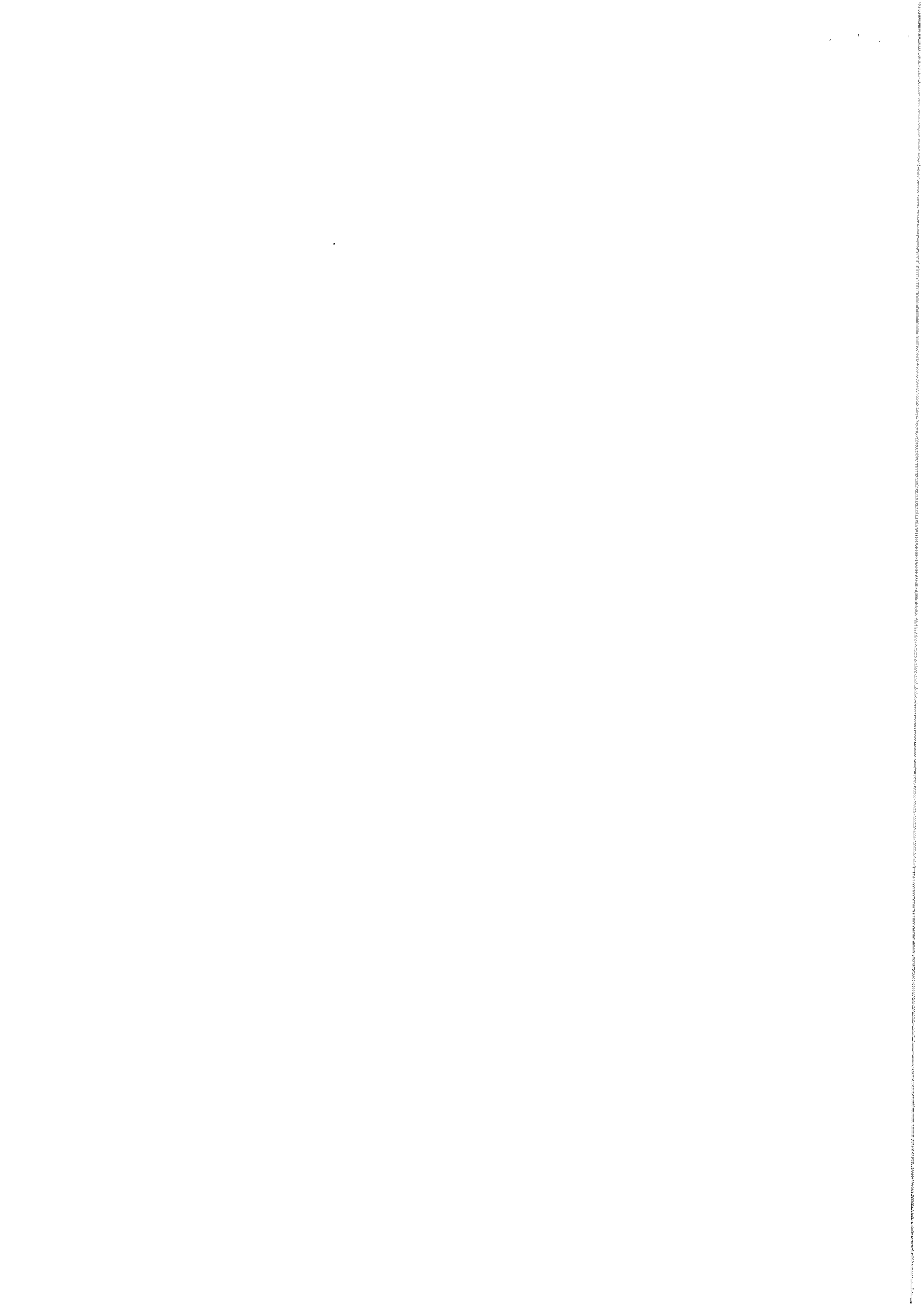
Schema 4b: Mattone - Grigio - Grigiastro

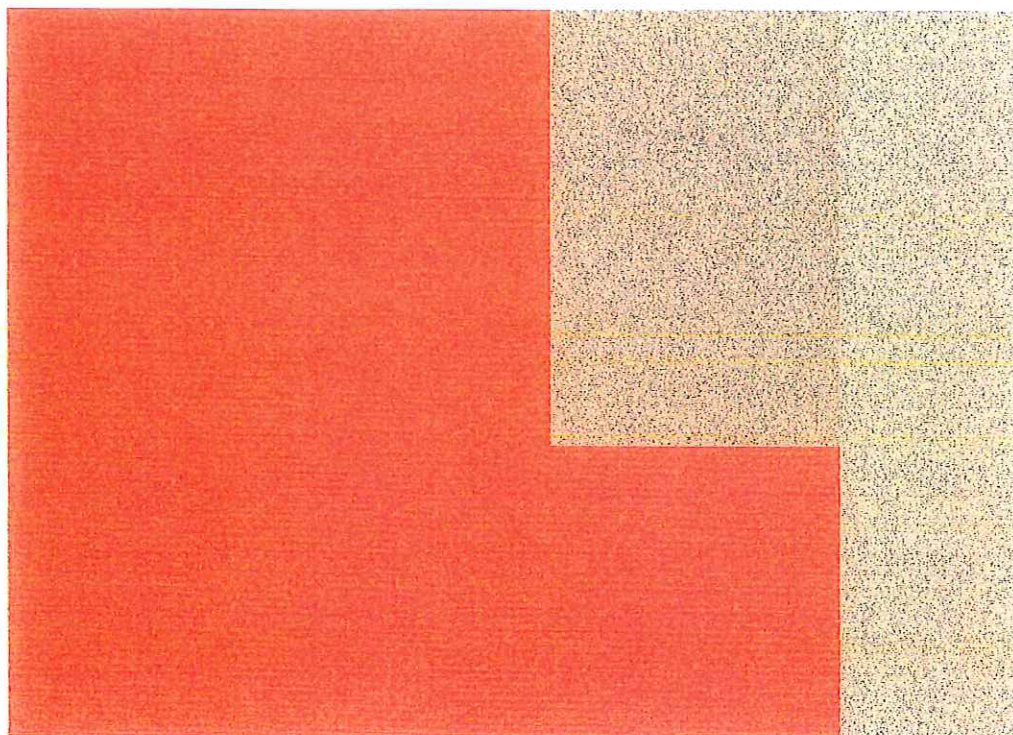


Schema 4c: Mattone - Beige/Nocciola - Beige

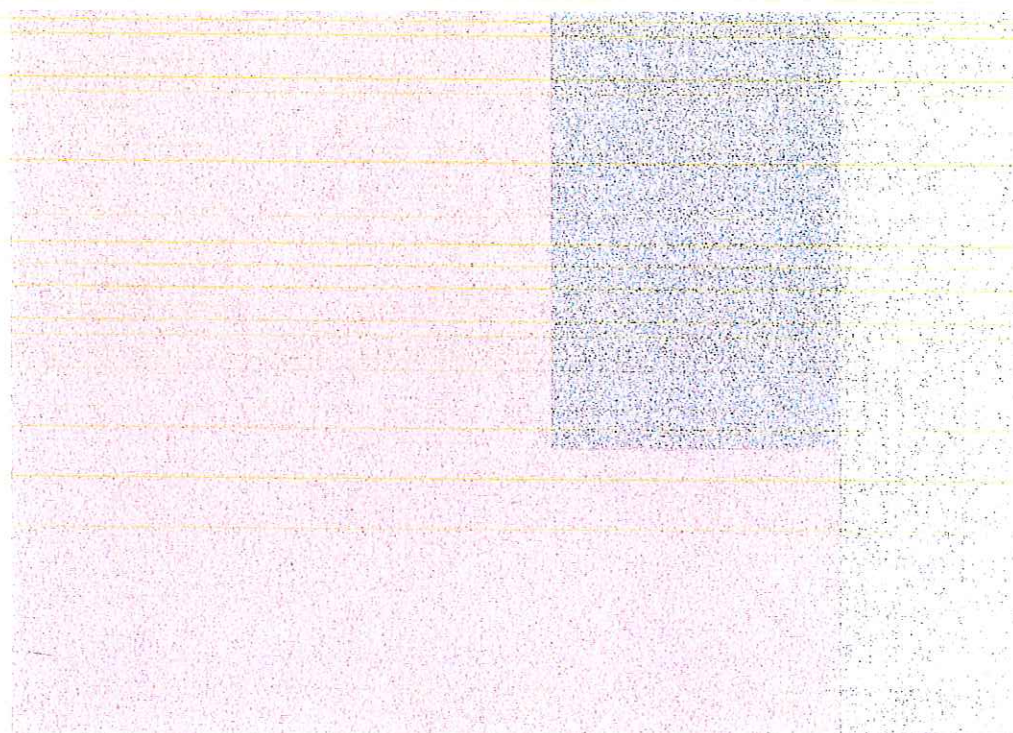


Schema 5a: Rosa - Grigio - Biancastro

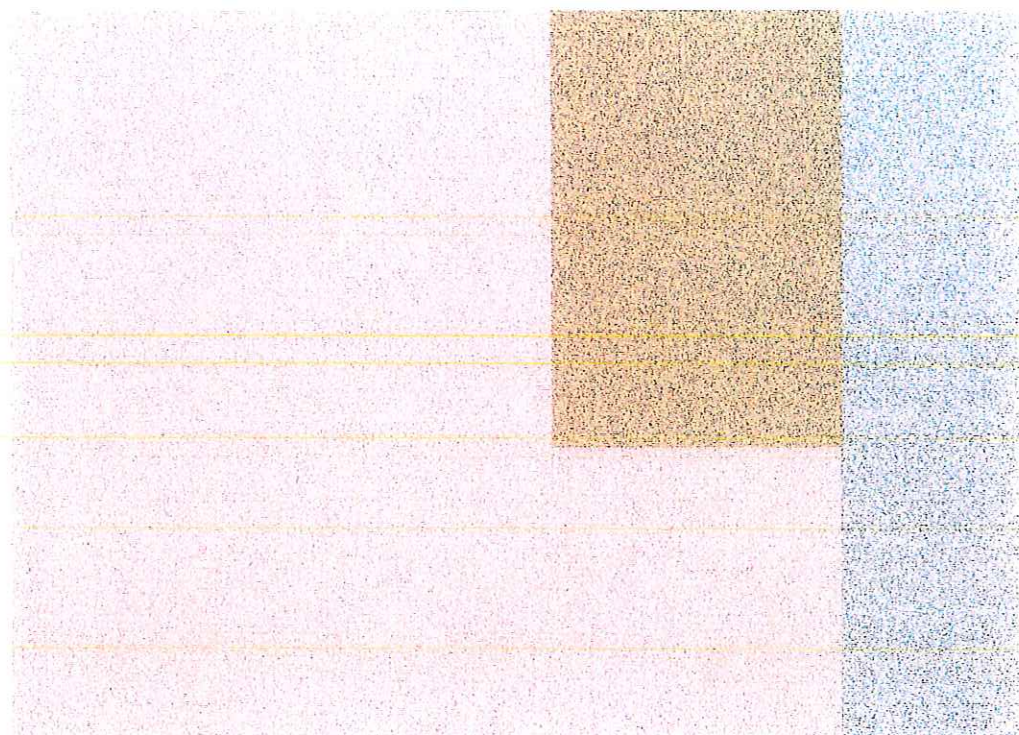




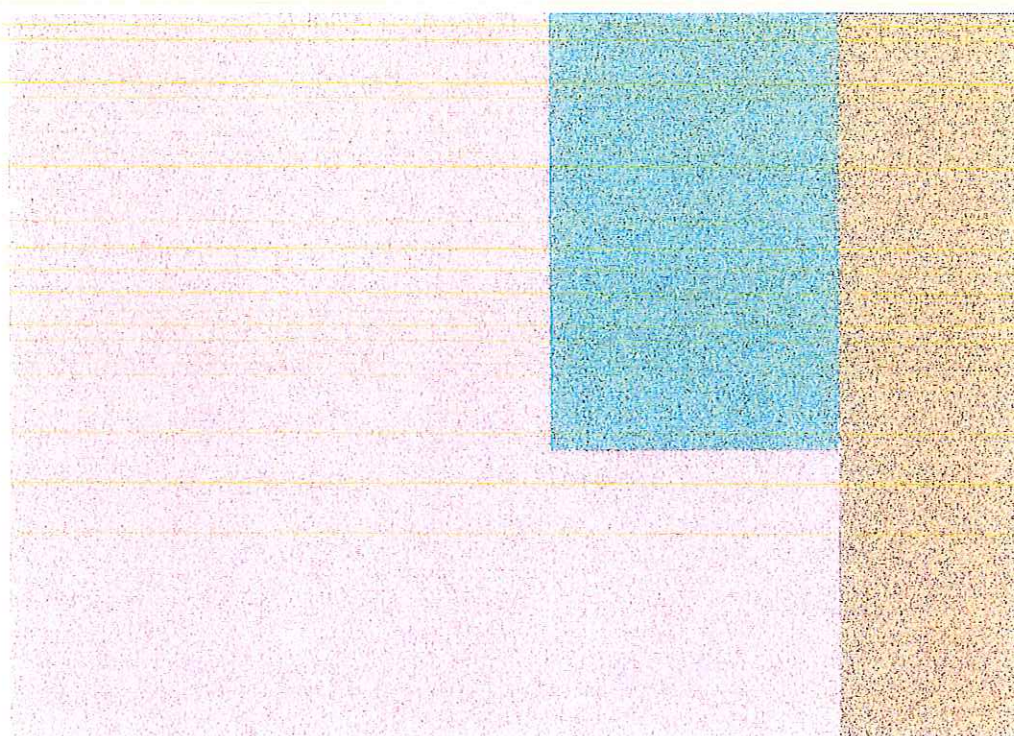
Schema 4c: Mattone - Beige/Nocciola - Beige



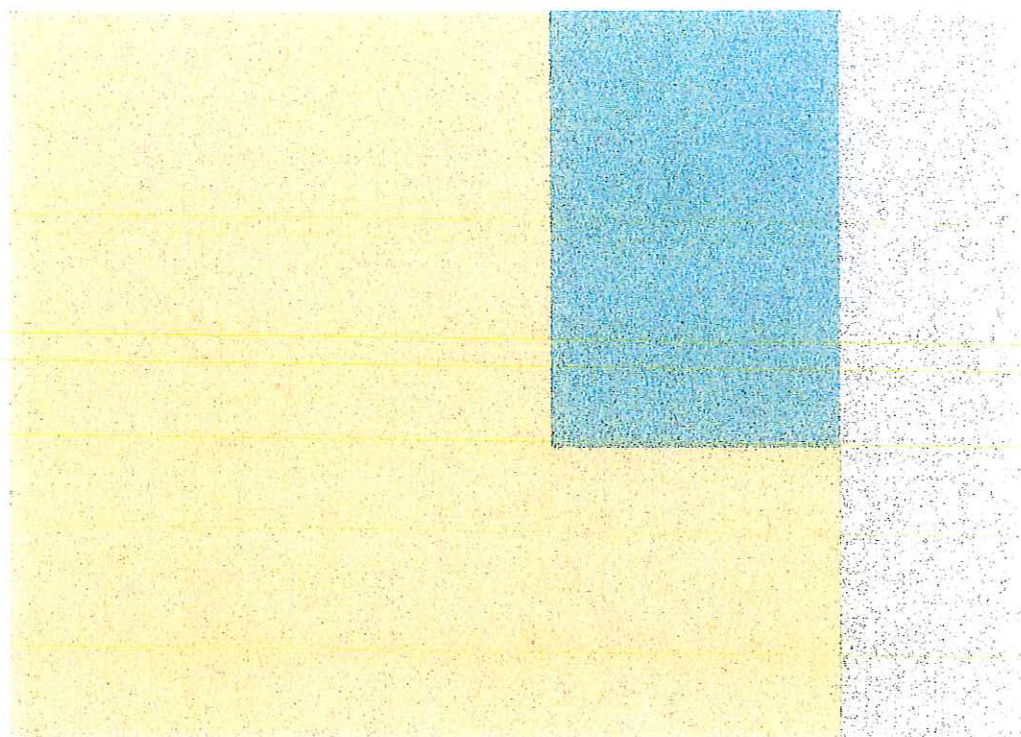
Schema 5a: Rosa - Grigio - Biancastro



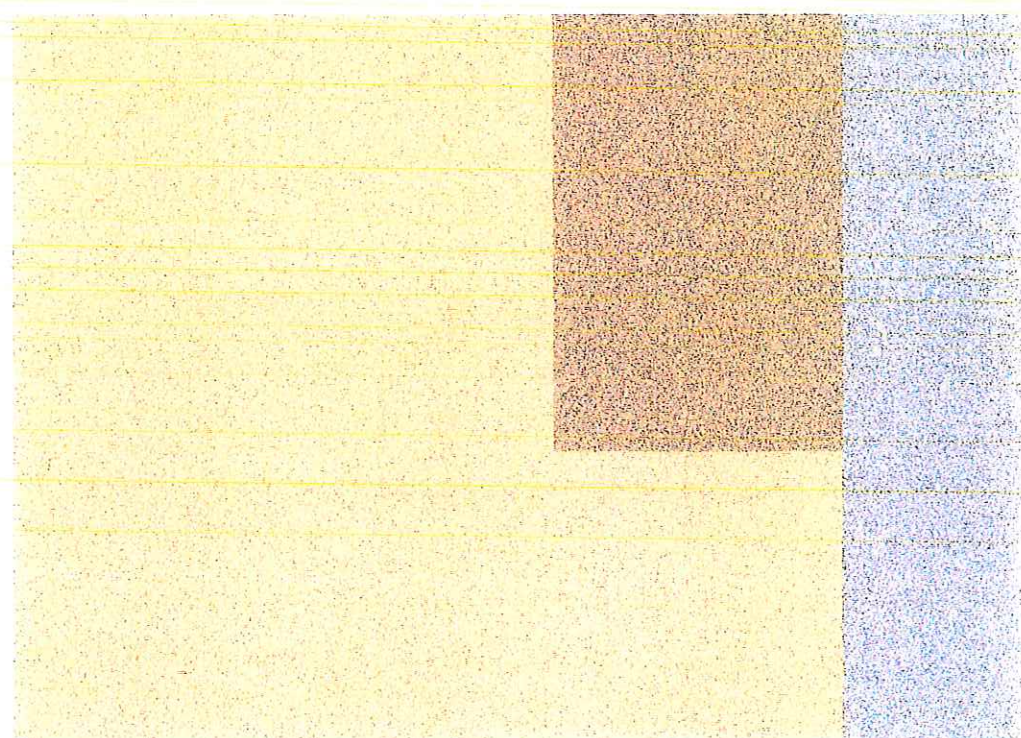
Schema 5b: Rosa - Beige - Grigio



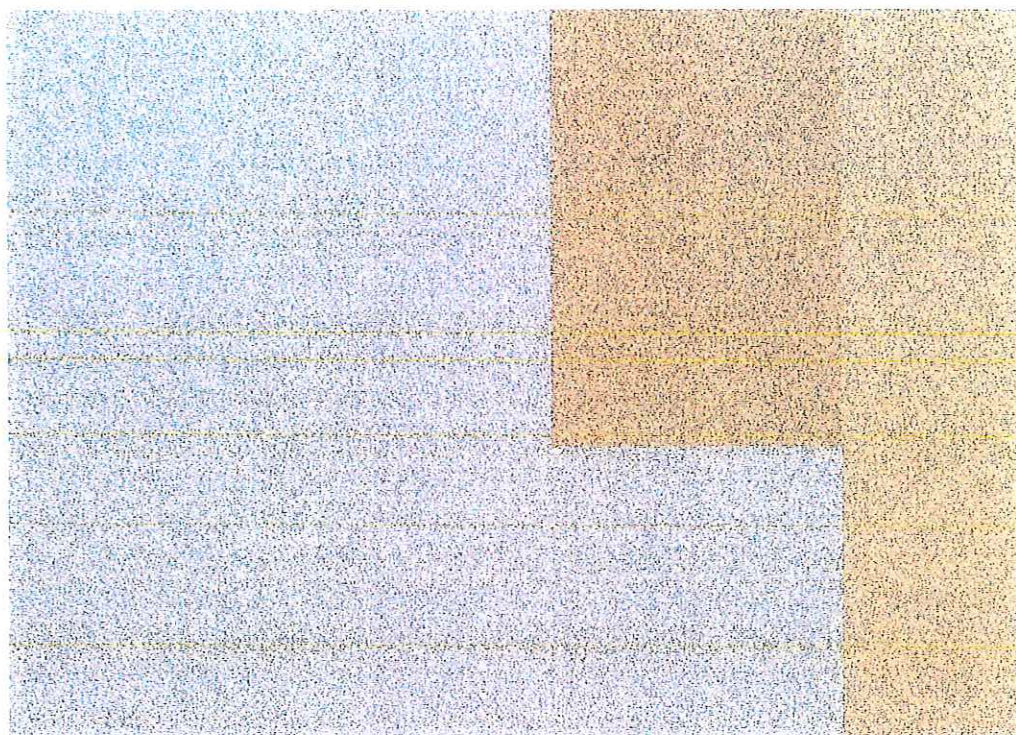
Schema 5c: Rosa - Verdino - Beige



Schema 6a: Paglierino - Verdino - Biancastro



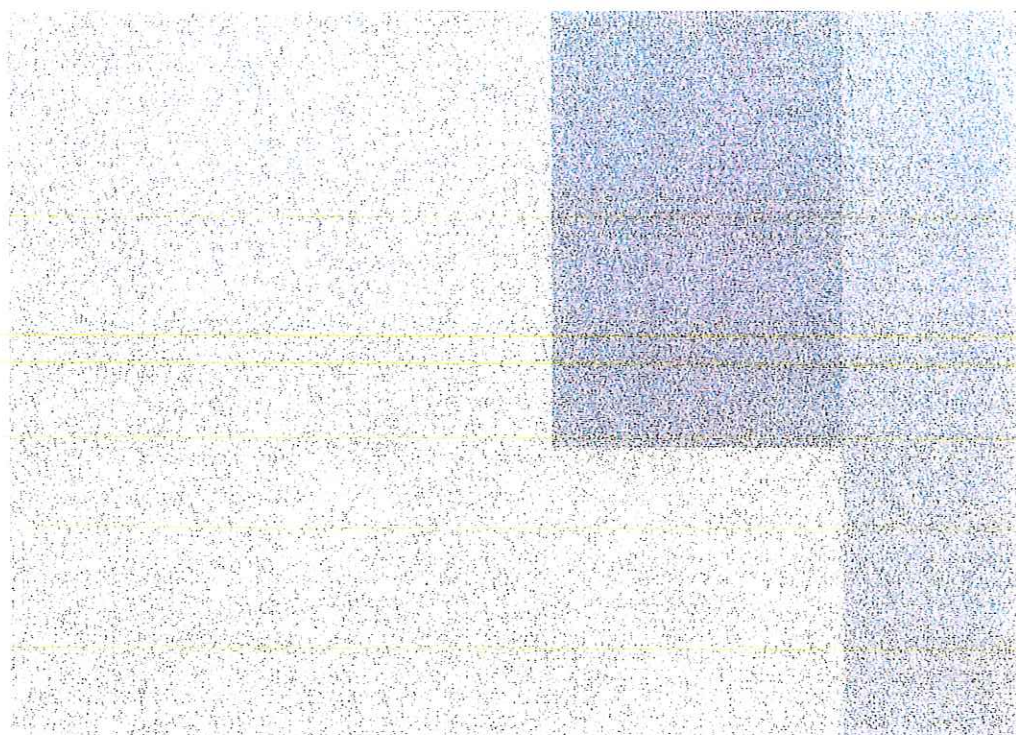
Schema 6a-2: Paglierino - Beige/Nocciola - Grigiastro



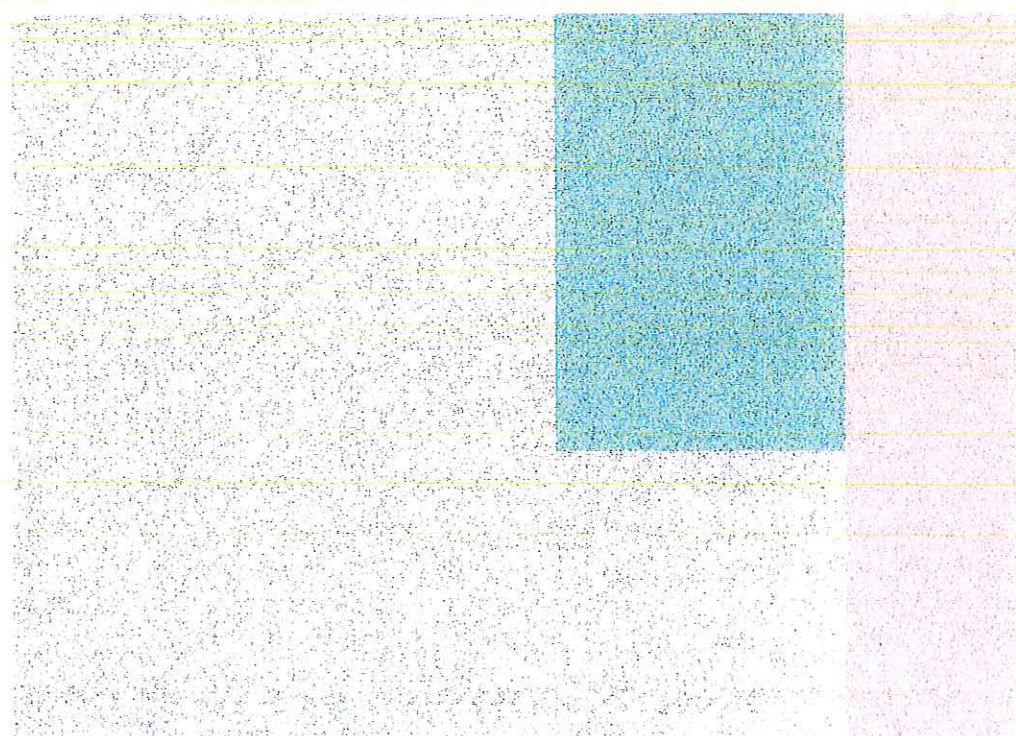
Schema 7b: Grigio- Beige/Nocciola - Beige



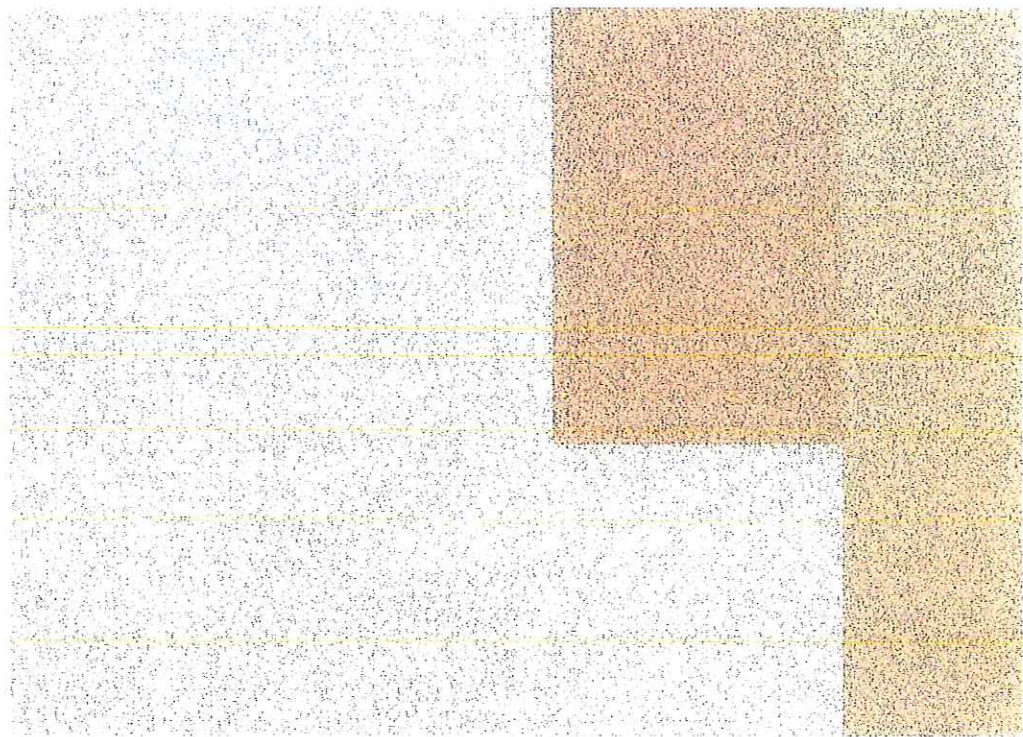
Schema 7c: Grigio - Beige/Nocciola - Rosato



Schema 8a: Biancastro - Grigio - Grigiastro



Schema 8b: Biancastro - Verdino - Rosa



Schema 8c: Biancastro - Beige/Nocciola - Beige

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO-PRESIDENTE
Cerasale rag. Davide



IL SEGRETARIO COMUNALE
Boni dott.ssa Maria Livia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
01/04/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Boni dott.ssa Maria Livia



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **10 APR. 2010**

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Rivarolo Mantovano

Li,

10 APR. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

Boni dott.ssa Maria Livia

Ufficio Ragioneria:

Impegno / Liquidazione n° _____

